

# ***LIBER AMICORUM PER PASQUALE COSTANZO***

***Diritto costituzionale in trasformazione***

## **I COSTITUZIONALISMO, RETI E INTELLIGENZA ARTIFICIALE**

**2020**

 **CONSULTA ONLINE** 

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892

*Liber Amicorum* per Pasquale Costanzo  
*Diritto costituzionale in trasformazione*

I

Costituzionalismo,  
Reti e Intelligenza Artificiale

# COLLANA DI STUDI DI CONSULTA ONLINE

3

*Liber Amicorum* per Pasquale Costanzo – *Diritto costituzionale in trasformazione*

Vol. I – Costituzionalismo, Reti e Intelligenza artificiale

Collana di studi di Consulta OnLine (E256917), 3

ISBN: 978-88-945618-1-4



Genova, 2020 by Consulta OnLine, Associazione giuridica scientifico-culturale C.F. 90078670107

info@giurcost.org

**Comitato scientifico**

Paolo Caretti (Emerito Univ. di Firenze)

Riccardo Guastini (Emerito Univ. di Genova)

Annamaria Poggi (Univ. di Torino)

Roberto Romboli (Univ. di Pisa)

Antonio Ruggeri (Emerito Univ. di Messina)

Carmela Salazar (Univ. di Reggio Calabria)

Federico Sorrentino (Emerito Univ. di Roma "La Sapienza")

**Comitato promotore**

Allieve e Allievi dei Dottorati di ricerca

di cui il prof. Pasquale Costanzo è stato Coordinatore

nelle Università di Camerino e di Genova



**Indice**  
**Tomo I**

**Costituzionalismo, Reti e Intelligenza artificiale**

<i>Premessa</i>	V
TOMMASO EDOARDO FROSINI, <i>Il Costituzionalismo nella Società tecnologica</i>	1
OMAR CARAMASCHI, <i>Tra deterritorializzazione del potere e mondializzazione e giuridica: quali spazi per un costituzionalismo “tecnologico” (o “digitale”)?</i>	15
FRANCESCO RIMOLI, <i>Democrazia, populismo digitale e “neointermediazione” politica: i rischi del cittadino telematico</i>	25
PAOLO PASSAGLIA, <i>Ancora sul fondamento costituzionale di Internet. Con un ripensamento</i>	41
GIOVANNA DE MINICO, <i>Internet: Rules and Anarchy. The test of algorithms</i>	51
CRISTINA BERTOLINO, <i>Il diritto di accesso alla rete internet nell’«era dell’accesso»</i>	79
SIMONE FREGA, <i>A quale “generazione” di diritti appartiene l’accesso a internet?</i>	93
ALBERTO RANDAZZO, <i>Internet e democrazia: prime notazioni su tre possibili svolgimenti di un rapporto complesso</i>	99
ANNAMARIA POGGI, <i>Diritto a Internet o diritto alla libertà di manifestazione del pensiero?</i>	131
PAOLO CARETTI, <i>Il pluralismo informativo e la Rete</i>	145
PALMINA TANZARELLA, <i>Definizione e ridefinizione della libertà d’espressione nei settant’anni di vigenza della Costituzione italiana</i>	149
CORRADO CARUSO, <i>I custodi di silicio. Protezione della democrazia e libertà di espressione nell’era dei social network</i>	159
ELISABETTA CATELANI, <i>Fake news e democrazia: verso una democrazia tecnologica?</i>	189
PAOLO BIANCHI, <i>Piesczek e l’Independent Oversight Board di FB: piccoli passi verso la censura collaterale</i>	197
MAURA FOGLIA, <i>Le esitazioni del legislatore francese nel contrasto ai discorsi d’odio in rete</i>	
ORESTE POLLICINO, <i>Freedom of Expression and the European Approach to Disinformation and Hate Speech: The Implication of the Technological Factor</i>	209
MIGUEL REVENGA SÁNCHEZ, <i>El discurso del odio: entre la trivialización y la hiper-penalización</i>	229
MASSIMILIANO MEZZANOTTE, <i>Il Revenge Porn e i limiti costituzionali alla libertà di manifestazione del pensiero: l’esperienza americana e quella italiana a confronto</i>	243
ANDREA PISANESCHI, <i>Reti sociali ed elezioni: il fallimento del mercato e il quadro regolatorio europeo</i>	255
PAOLO ZICCHITTU, <i>I movimenti “antisistema” nell’agorà digitale: alcune tendenze recenti</i>	269
PAOLO CARNEVALE - DANIELE CHINNI, <i>To be or not to be (online)? Qualche considerazione sul rapporto fra web e organi costituzionali</i>	279
CHIARA FATTA, <i>Dall’informatizzazione della Pubblica Amministrazione alla Rivoluzione 4.0: natura e limiti della decisione automatizzata</i>	301
LUCA PEDULLÀ, <i>La timida apertura della legge regionale siciliana n. 7/2019 all’amministrazione digitale</i>	315
SIMONE SCAGLIARINI, <i>Tecnologie informatiche e procedimento elettorale: un matrimonio che s’ha da fare</i>	327
CARMELA SALAZAR, <i>Diritti e algoritmi: la gig economy e il “caso Foodora”, tra giudici e legislatore</i>	341
PETER LEYLAND, <i>Online Dispute Resolution in the UK: Not Just a Justice Substitute?</i>	357
ALFONSO CELOTTO, <i>Algoritmi e algoretica: quali regole per l’intelligenza artificiale?</i>	367
CARLO CASONATO, <i>Costituzione e intelligenza artificiale: un’agenda per il prossimo futuro</i>	377
ELETTRA STRADELLA, <i>Stereotipi e discriminazioni: dall’intelligenza umana all’intelligenza artificiale</i>	391

ELENA BASSOLI, <i>La Ciber-Etica: luci e ombre della predittività algoritmizzata</i>	401
GIACOMO CANALE, <i>L'uso "tendenziale" del precedente nella giurisprudenza costituzionale e i suoi possibili sviluppi futuri</i>	433
ALESSANDRO MORELLI, <i>Il giudice robot e il legislatore naïf. La problematica applicazione delle nuove tecnologie all'esercizio delle funzioni pubbliche</i>	449
PAOLO ZUDDAS, <i>Intelligenza artificiale e discriminazioni</i>	457
ANNA PAPA, <i>La problematica tutela del diritto all'autodeterminazione informativa nella big data society</i>	477
ARIANNA VEDASCHI, <i>Intelligenza artificiale e misure antiterrorismo alla prova del diritto costituzionale</i>	491
LUCILLA CONTE, <i>Prime note in tema di eredità culturale digitale</i>	505
GIORGIO GRASSO, <i>Il diritto costituzionale nelle riviste elettroniche. Un omaggio a Pasquale Costanzo</i>	515
FRANCESCA BAILO, <i>A scrolling screenshot on Pasquale (@lino) Costanzo, constitutionalist 2.0</i>	523
ALESSANDRA VALASTARO, <i>Internet e social media prima e dopo il coronavirus: fraintendimenti e deviazioni che tradiscono la democrazia sociale</i>	555

## Premessa

*Il presente è il primo di sei tomi\* di cui si compone il Liber Amicorum dedicato al prof. Pasquale Costanzo.*

*Il fil rouge che percorre idealmente pressoché tutti i relativi contributi è dato dal “Diritto costituzionale in trasformazione”, avendo colto i numerosi Amici che hanno partecipato agli Scritti l’importanza di tale dinamica nel pensiero dell’Omaggiato, sempre attento all’innovazione sul versante sociale, come su quello normativo e più ampiamente istituzionale.*

*In tal senso, il primo tomo non avrebbe potuto che essere incentrato sui temi della Società dell’informazione, a cui Pasquale Costanzo ha riservato, talora pionieristicamente, ampia parte della propria attività di ricerca teorica ed applicata. Come, del resto, sta emblematicamente a dimostrare Consulta Online (www.giurcost.it e www.giurcost.org), ormai una delle più antiche riviste giuridiche telematiche di taglio accademico, a cui è affidata peraltro la pubblicazione dei presenti scritti, con la formula dell’e-book, abbastanza inedita per questo genere letterario, ma che ambisce ad agevolarne così sia la diffusione, sia la costante disponibilità.*

*Gli scritti contenuti nel tomo I possono essere a loro volta collocati, sia pure con il criterio della prevalenza, in sei filoni, secondo percorsi che ricalcano alcuni dei principali interessi scientifici del Nostro. Punto di partenza è la considerazione delle tematiche legate al “ruolo del fattore tecnologico e le trasformazioni del costituzionalismo” (titolo della relazione svolta dall’Omaggiato al Convegno dei costituzionalisti di Salerno), con contributi attinenti alla forma stessa dello Stato (popolo, territorio e ius imperii). Su questa base, viene affrontata la questione della “deteritorializzazione” del potere nel quadro della società tecnologica e della “mondializzazione giuridica” (T.E. Frosini e O. Caramaschi) e le ricadute della “neointermediazione” politica nei confronti del “cittadino telematico” (F. Rimoli).*

*Il fatto, poi, che vi sia implicata la “cittadinanza digitale” nell’“era dell’accesso” (C. Bertolino), conduce al secondo versante tematico, costituito, per l’appunto, dal diritto di accesso alle Reti, a cui è dato spazio in vari contributi, esplorandosi, di esso, il fondamento costituzionale (P. Passaglia) e, più in generale, natura (S. Frega) e sviluppi (G. De Minico, A. Randazzo).*

*Si percorre, dipoi, la strada che dal “diritto a Internet” conduce immediatamente “al diritto alla libertà di manifestazione del pensiero” (A. Poggi): tutti temi ampiamente trattati dal Nostro (ad es., nelle varie voci enciclopediche ed in altri scritti, anche di natura divulgativa) e che trovano collocazione nel tomo in oggetto. Si ha dunque la “Definizione e ridefinizione della libertà d’espressione” (P. Tanzarella), nonché l’approfondimento, specie in termini di opportunità, del pluralismo informativo nella Rete (P. Caretti); senza tralasciare la problematica dei correlativi rischi, come Fake news (E. Catelani), Hate Speech (M. Revenga Sánchez, O. Pollicino, M. Foglia), Revenge Porn (M. Mezzanotte) e, per altro verso, forme censorie da parte delle major companies del web (C. Caruso e P. Bianchi).*

*Altri tipi di violazioni dei diritti ricollegabili alle tecnologie dell’informazione sono studiati nella parte finale del tomo I, dove si affronta la problematica della tutela del “diritto*

---

\* Gli altri tomi vertono, rispettivamente, su:

- II: Il diritto pubblico della pandemia
- III: Nuovi scenari per la giustizia costituzionale e sovranazionale
- IV: I diritti fondamentali nel prisma del costituzionalista
- V: La democrazia italiana in equilibrio
- VI: Diritto costituzionale eurounitario e comparazione costituzionale.

## Premessa

*all'autodeterminazione informativa" nella big data society (A. Papa) e dei modi e degli strumenti di discriminazione implicati dalle nuove tecniche informazionali, a partire dai big data (P. Zuddas, A. Vidaschi).*

*Peraltro, il cuore del tomo I vede l'analisi di temi connessi ai versanti dell'e-democracy e dell'e-government, per rispondere all'interrogativo, trasversale al percorso di studio dell'Omaggiato: "Quale partecipazione politica attraverso le nuove tecnologie comunicative in Italia?". Vengono così indagate le più recenti tendenze concernenti le elezioni e l'attività dei movimenti politici "nell'agorà digitale" (A. Pisaneschi, S. Scagliarini, P. Zicchittu); guardandosi, nel contempo, alle ricadute dell'informatizzazione sugli organi costituzionali (P. Carnevale e D. Chinni), sulla Pubblica Amministrazione (C. Fatta, L. Pedullà), sull'e-justice (C. Salazar, G. Canale), che viene in rilievo anche coi temi legati all'Online Dispute Resolution (P. P. Leyland), all'impiego per le decisioni giudiziali di algoritmi ed algoretica (A. Celotto, E Bassoli) e delle più avanzate tecniche di intelligenza artificiale (C. Casonato, E. Stradella, A. Morelli).*

*Il tomo I si completa con altre riflessioni sui temi della cultura giuridica digitale a cui l'Onorato non ha mancato di apportare il suo contributo (G. Grasso, L. Conte, F. Bailo), e con uno sguardo sui nuovi scenari indotti dalla pandemia (A. Valastro), anticipando idealmente i temi del tomo II.*

Lara Trucco

**ALBERTO RANDAZZO**  
**Internet e democrazia:**  
**prime notazioni su tre possibili svolgimenti di un rapporto complesso\***

*Ci crediamo liberi ma siamo schiavi.  
Milioni di milioni di ombre sperdute.  
Rumorosi andiamo per le strade alzando solo polvere*

(Franco Battiato, *La polvere del branco*)

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive e preliminari. – 2. Il fondamento costituzionale di internet e l'eventuale configurazione di un diritto ad internet. – 3. Democrazia "o" internet. – 4. Democrazia "è" internet. – 4.1. Internet e il malinteso suo ruolo per la democrazia. – 5. Democrazia "e" internet. – 6. Notazioni conclusive.

### 1. Considerazioni introduttive e preliminari

In che rapporto si pongono internet e democrazia? È questa, in estrema sintesi, la domanda di fondo che muove la riflessione che adesso si propone; al lettore potrebbe essere gradito conoscere subito la risposta. Allo scopo occorre appuntare l'attenzione su taluni aspetti che appaiono preliminari e funzionali a questa analisi. Quindi, sarà necessario valutare tutte le opzioni possibili, senza escludere a priori alcuna "strada" da percorrere per soddisfare quella domanda.

Secondo Albert Einstein, "furono gli scienziati che, per primi, resero possibile la democrazia, poiché essi non solo alleggerirono le nostre mansioni quotidiane, ma resero anche accessibili a tutti le migliori opere d'arte e del pensiero, che, fino a tempi recenti, potevano essere apprezzate unicamente dalle classi privilegiate"; a suo avviso, "essi risvegliarono dunque le nazioni dal loro apatico torpore"<sup>1</sup>.

Queste considerazioni sembrano offrire il destro per la riflessione che qui si intende svolgere, punto di partenza per uno studio ben più approfondito che non è possibile fare in questa sede. Dalle parole del Nobel per la Fisica (1921), emerge in modo chiaro il nesso che intercorre tra la scienza e la democrazia, legame che appare opportuno indagare, prendendo quale imprescindibile parametro di riferimento la Costituzione repubblicana.

In Assemblea Costituente, Concetto Marchesi, nella sua Relazione, ebbe a dire che "l'arte e la scienza sono al servizio dell'umanità" ed "accrescono libertà allo spirito umano", sebbene sia l'arte che la scienza siano anch'esse bisognose di libertà (cfr. art. 33 Cost.)<sup>2</sup>. Già da queste prime parole si potrebbero scorgere non irrilevanti punti in comune tra scienza e democrazia, anche quest'ultima al servizio dell'umanità e della libertà della persona; quanto ora detto sembra poi avvalorato dall'idea, esposta dal Costituente ora richiamato, che la scienza debba essere "intesa come perpetua ricerca di un bene comune", capace – com'è – di dare risposte certe ma non in grado, comunque, di saziare il profondo bisogno di sapere dell'essere umano<sup>3</sup>.

Al riguardo, non si può fare a meno di richiamare la funesta (a mio avviso) intuizione di Carl Schmitt, che tutti conoscono: "potrebbe immaginarsi che un giorno per mezzo di ingegnose invenzioni ogni singolo uomo, senza lasciare la sua abitazione, con un apparecchio possa

---

\* Dedico *toto corde* e con animo grato lo scritto al Prof. Pasquale Costanzo.

<sup>1</sup> A. EINSTEIN, *Religione cosmica*, Brescia 2016, 42.

<sup>2</sup> C. MARCHESI, *Relazione*, in F. Calzaretto (a cura di), *La nascita della Costituzione* ([www.nascitacostituzione.it](http://www.nascitacostituzione.it)).

<sup>3</sup> *Ibidem*.

continuamente esprimere le sue opinioni sulle questioni politiche e che tutte queste opinioni vengano automaticamente registrate da una centrale, dove occorre solo darne lettura". Ma questo, come lo stesso Schmitt precisava, non avrebbe dato vita ad una "democrazia particolarmente intensa" e né, quindi, ad una "pubblica opinione" ma ad "una somma di opinioni private"<sup>4</sup>.

Andando più nello specifico, è possibile mettere alla prova quanto si sta dicendo considerando la scienza in una delle sue maggiori manifestazioni che ormai da tempo accompagna (ed anche condiziona) la nostra quotidiana esistenza: internet, la "rete delle reti"<sup>5</sup>. Si tratta di un campo di esperienza molto arato dalla dottrina giuspubblicistica soprattutto negli ultimi anni, ma rispetto al quale gli studi di Pasquale Costanzo sull'informazione in genere e su internet nello specifico<sup>6</sup> appaiono precursori.

Non v'è dubbio che l'invasività con la quale internet si è imposto nella nostra vita, irrompendo sia nella sfera privata che in quella pubblica, faccia di esso un importante (ed imprescindibile) oggetto di studio. Se, com'è a tutti noto, il fenomeno giuridico è strettamente connesso a quello sociale, ben si comprende come il mondo del diritto non sia potuto (e non possa) rimanere indifferente rispetto al fatto che gli esseri umani (o almeno coloro che sono tecnologicamente attrezzati) trascorrono online tra le 6 ore<sup>7</sup> e le 7 ore e mezza al giorno<sup>8</sup>, alcune delle quali sui social network. Com'è stato efficacemente osservato da Zygmunt Bauman, è infatti possibile mettere in luce "la dicotomia [esistente] tra il mondo *online* e quello *offline*", ossia "due mondi paralleli, ma differenti"<sup>9</sup> che abitiamo passando senza sosta dall'uno all'altro nell'arco delle nostre giornate. In altre parole, l'esistenza di ognuno di noi appare oggi connotata da una "doppia vita" (o, se si preferisce, da due dimensioni della vita), quella che trascorriamo nello spazio "reale" e quella che si svolge nello spazio "virtuale", con tutte le notevoli implicazioni che ciò comporta<sup>10</sup>; pur non volendo esulare dal tema di questo studio, sarebbe da chiedersi se l'essere umano di oggi, dopo le 7 ore e mezza (per volere stare al dato estremo) trascorse davanti ad un monitor, possa "tornare nel mondo offline con le stesse attese ed ambizioni di prima"<sup>11</sup>. Quanto ora detto sembra invero ben lungi dall'essere eccentrico rispetto all'analisi che si sta avviando, avendo invece molto a che fare con la percezione che si ha della realtà, dei problemi che maggiormente attanagliano la società odierna, della differenza tra ciò che è superfluo e ciò che è essenziale, di ciò che è reale e ciò che è solo virtuale (si pensi al concetto di "amicizia", che nella suo essere "civica" attiene strettamente alla democrazia) ed anche con la formazione di una volontà libera e consapevole<sup>12</sup>.

---

<sup>4</sup> C. SCHMITT, *Dottrina della costituzione*, Milano 1984, 322.

<sup>5</sup> ... come l'ha definito molte volte P. COSTANZO: tra le sue opere, v., ad es., *Libertà di manifestazione del pensiero e "pubblicazione" in Internet*, in *Dir. dell'informazione e dell'informatica*, n. 2/1998, 373, e *Miti e realtà dell'accesso a internet (una prospettiva costituzionalistica)*, in *Consulta Online (www.giurcost.org)*, 17.10.2012, 1.

<sup>6</sup> Si veda, almeno, la nota "voce" *Informazione nel diritto costituzionale*, in *Dig. disc. pubbl.*, Torino 1993, VIII, 319 ss.; ID., (voce) *Internet (Diritto pubblico)*, in *Dig. disc. pubbl.*, Agg., Torino 2000, 347 ss.; ID., *L'informazione*, Roma-Bari 2004.

<sup>7</sup> ... ad avviso di M. CALISE-F. MUSELLA, *Il principe digitale*, Roma-Bari 2019, 5.

<sup>8</sup> ... secondo Z. BAUMAN, *La vita tra reale e virtuale*, Milano 2014, 28.

<sup>9</sup> Z. BAUMAN, *La vita tra reale e virtuale*, cit., 27 s.

<sup>10</sup> F. PIZZETTI, *Dati e diritti nell'epoca della comunicazione elettronica*, in F. PIZZETTI, *I diritti nella "rete" della rete. Il caso del diritto di autore*, Torino 2012, 7 s., osserva, invero, che non è possibile distinguere tra queste due "realtà", essendo la "comunicazione elettronica" pienamente "integrat[a] con la nostra vita".

<sup>11</sup> *Ibidem*, 29.

<sup>12</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Messaggio per la XXXVI Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, "Internet: un nuovo Forum per proclamare il Vangelo"*, 24 gennaio 2002, p.to 4. Sul Messaggio del Pontefice, v. P. COSTANZO, *Aprire "i confini degli Stati" al messaggio cristiano: il ruolo di Internet nel pensiero di Giovanni Paolo II*, in *Consulta Online (www.giurcost.org)*, 2005.

D'altra parte, il modo con il quale il "cittadino globale" (o, se si preferisce dire, "telematico")<sup>13</sup> tenta di porre rimedio al suo senso di solitudine e di costante incertezza<sup>14</sup> cercando affannosamente nelle "rete" (e sperando di "pescare" grazie ad essa) risposte alle sue domande appare la più drammatica testimonianza, se analizzata fino in fondo, di uno stato di crisi che attraversa l'essere umano di questo tempo; quanto ora detto offre una plausibile spiegazione di quella crisi dei rappresentati che sarebbe la vera causa della crisi dei rappresentanti, com'è stato efficacemente rilevato molti anni addietro<sup>15</sup>. Ciò, poi, si traduce fatalmente in una complessiva crisi dello Stato<sup>16</sup>, anche dovuta alla "erosione" dei suoi elementi costitutivi: il popolo<sup>17</sup>; non meno rilevante è invero la crisi dell'elemento del territorio<sup>18</sup>. Una crisi dello Stato, allora, che proviene da uno "stato di crisi"<sup>19</sup>, quest'ultima essendo riferibile al "senso d'incertezza derivante dalla nostra ignoranza rispetto alla direzione in cui le cose stanno andando" che a sua volta si accompagna all'"urgenza di intervenire per *selezionare* le giuste misure e *decidere* di applicarle prontamente"<sup>20</sup>. Questa situazione appare complicata dal "*divorzio tra potere e politica*", che comporta la grave difficoltà di "scegliere il modo in cui procedere e applicare la terapia che tale scelta prevede"<sup>21</sup>, ma anche dallo sviamento del centro del potere (nel complesso, non più identificabile nello Stato) causato dalle nuove tecnologie<sup>22</sup>. In tal senso, allora, la domanda di ricerca che muove questa indagine appare tutt'altro che scontata o di scarso rilievo: il progresso scientifico, e segnatamente internet, in che misura può porsi al servizio della democrazia? Se è conciliabile, a quali condizioni? Non sembra superfluo porsi queste domande se si pensa che, in una società – quale la nostra – interessata da repentini cambiamenti che ingenerano una certa confusione, si avverte forte la necessità di trovare risposte convincenti che possano contribuire ad offrire al "cittadino digitale" – secondo un'espressione di uso comune – punti di riferimento fermi perché non venga smarrito (o, addirittura tradito) lo "spirito" dell'"impalcatura costituzionale".

---

<sup>13</sup> F. RIMOLI, *Democrazia, populismo digitale e "neointermediazione" politica: i rischi del cittadino telematico*, in questi stessi scritti.

<sup>14</sup> Z. BAUMAN, *La solitudine del cittadino globale*, Milano 2014. Di "solitudine di massa" discorre anche M. AINIS, *Il regno dell'euroboro*, Milano 2018, 17, ma v. anche 43.

<sup>15</sup> Cfr. M. LUCIANI, *Il paradigma della rappresentanza di fronte alla crisi del rappresentato*, in AA. Vv., *Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica*, a cura di N. Zanon-F. Biondi, Milano 2001, 109 ss. Della stessa idea sono molti altri Autori, tra i quali anche G. MATUCCI, *Informazione online e dovere di solidarietà. Le fake news fra educazione e responsabilità*, in *Rivista AIC* ([www.rivistaaic.it](http://www.rivistaaic.it)), n. 1/2018, 25; T.E. FROSINI, *Internet e democrazia*, in *Dir. dell'informazione e dell'informatica*, n. 4-5/2017, 660 ss.; ID., *Liberté Egalité Internet*, Napoli 2019, 216 ss. La letteratura che discorre della crisi della rappresentanza è sconfinata; v. almeno A. RUGGERI, *Crisi della rappresentanza politica e "Stato giurisdizionale" (nota minima su un'annosa e irrisolta questione)*, in *Federalismi.it* ([www.federalismi.it](http://www.federalismi.it)), n. 23/2018; G. MOSCHELLA, *Crisi della rappresentanza politica e deriva populista*, in *Consulta Online* ([www.giurcost.org](http://www.giurcost.org)), 2019/II, 249 ss.

Non manca chi rileva che "la crisi della rappresentanza non è mai crisi del rappresentato, ma è sempre crisi del rappresentante" (in questo senso, I. MASSA PINTO, *Crisi della rappresentanza e nuove tecnologie tra domanda e offerte politiche*, in *MediaLaws* ([www.medialaws.eu](http://www.medialaws.eu)), n. 1/2020, 185).

<sup>16</sup> In argomento, cfr. quanto osserva P. COSTANZO, *Il fattore tecnologico e le sue conseguenze*, in *Rass. parl.*, n. 4/2012, 840 ss.; v. anche G. ZAGREBELSKY, *Diritto allo specchio*, Torino 2018, 80 ss.

<sup>17</sup> G. ZAGREBELSKY, *Diritto allo specchio*, cit., 80 s. A. DAL LAGO, *Populismo digitale*, Milano 2017, 29 ss., si spinge ad affermare che "il popolo in senso stretto non esiste".

<sup>18</sup> Cfr., tra i tanti, O. CARAMASCHI, *Tra deterritorializzazione del potere e mondializzazione giuridica: quali spazi per un costituzionalismo "tecnologico" (o "digitale")?*, in questi stessi scritti.

<sup>19</sup> Z. BAUMAN-C. BORDONI, *Stato di crisi*, Torino 2014.

<sup>20</sup> Z. BAUMAN, in Z. BAUMAN-C. BORDONI, *Stato di crisi*, cit., 10.

<sup>21</sup> Z. BAUMAN, in Z. BAUMAN-C. BORDONI, *Stato di crisi*, cit., 16, ma v. anche 116; ID., *La vita tra reale e virtuale*, cit.

<sup>22</sup> Cfr. P. COSTANZO, *Il fattore tecnologico e le sue conseguenze*, cit., 825 ss., 842; S. RODOTÀ, *Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, Roma-Bari 2004, XXXVIII. Cfr. anche A. SIMONCINI, *Sovranità e potere nell'era digitale*, in O. POLLICINO-T.E. FROSINI-E. APA-M. BASSINI, *Diritti e libertà in Internet*, a cura di T.E. Frosini-O. Pollicino-E. Apa-M. Bassini, Firenze-Milano 2017, spec. 20.

A ciò si aggiunga che proprio l'estrema fragilità che si accompagna all'era della "postmodernità" ha favorito l'implementazione dell'esigenza di immediatezza, dell'avere "tutto e subito"<sup>23</sup> e del narcisismo<sup>24</sup>, che – quale manifestazione tangibile di un crescente individualismo<sup>25</sup> – contribuisce ad intaccare l'elemento del popolo<sup>26</sup> e al contempo aumentare l'insofferenza verso la tradizionale mediazione operata dai partiti<sup>27</sup>.

Quelli ora richiamati, sono tutti aspetti di quella "liquidità" che connota la vita degli esseri umani di questo tempo<sup>28</sup> e i loro rapporti interpersonali. Com'è stato osservato, gli stessi partiti sono diventati "liquidi"<sup>29</sup>. Tali osservazioni meriterebbero di essere portate a maggiore svolgimento, tuttavia ciò che interessa è che quanto detto si consideri presupposto per il discorso che adesso si intende svolgere.

A tal proposito, le opzioni prospettabili appaiono tre: 1) il rapporto tra internet e democrazia è conflittuale a tal punto che la "convivenza", alla lunga, non può aversi, ponendosi i termini in parola in reciproco ed insanabile contrasto; 2) essi possono vivere un rapporto "simbiotico" sì da potersi dire che, alla luce del progresso tecnologico, la democrazia non abbia altra possibilità di inveramento che per via "elettronica"<sup>30</sup>, al punto che internet potrebbe diventare (o si candida a diventare) l'unico strumento grazie al quale può esplicarsi la "vera" democrazia; 3) i due termini della relazione possono "convivere", senza ostacolarsi ma traendo beneficio l'uno dalla presenza dell'altro.

Queste tre "strade" meritano di essere adesso percorse per provare a comprendere dove possano condurre. Senza voler anticipare le conclusioni, mi preme fin da ora rilevare che la seconda di esse appare ai miei occhi come un "vicolo cieco", con buona pace di quanto ritiene (o sembra ritenere) una certa parte delle forze populiste contemporanee<sup>31</sup>. La terza strada, invece, non appare impraticabile, come si tenterà ora di mostrare.

Prima di incamminarci su queste tre "vie", occorre però – seppure in modo succinto – dire qualcosa in merito alla preliminare questione relativa al fondamento costituzionale di internet e alla conseguente possibilità che in materia possa configurarsi un nuovo diritto, quello dell'accesso alla rete telematica.

---

<sup>23</sup> Z. BAUMAN, *La vita tra reale e virtuale*, cit., 54.

<sup>24</sup> ... come osservano in tanti, tra i quali M. CALISE-F. MUSELLA, *Il principe digitale*, cit., VIII. In argomento, v. G. ORSINA, *La democrazia del narcisismo. Breve storia dell'antipolitica*, Venezia 2018, spec. 51 ss., ma *passim.*; F. RIMOLI, *Democrazia, populismo digitale e "neointermediazione" politica*, cit., 10.

<sup>25</sup> M. CALISE-F. MUSELLA, *Il principe digitale*, cit., X. Che il "soggettivismo" sia un "cancro che erode dall'interno la modernità" che provoca la "liquefazione" della società lo rileva anche C. BORDONI, in Z. BAUMAN-C. BORDONI, *Stato di crisi*, cit., 98 s., 113.

<sup>26</sup> G. ZAGREBELSKY, *Diritto allo specchio*, cit., 80. Cfr. anche F. RIMOLI, *Democrazia, populismo digitale e "neointermediazione" politica*, cit., spec. 10.

<sup>27</sup> P. COSTANZO, *La democrazia elettronica (note minime sulla cd. e-democracy)*, in *Dir. dell'informazione e dell'informatica*, n. 3/2003, 469.

<sup>28</sup> Il riferimento, com'è ovvio, è al pensiero di Z. BAUMAN, del quale v. almeno *Modernità liquida*, Roma-Bari 2006; *Amore liquido*, Roma-Bari 2006; *Vita liquida*, Roma-Bari 2008. Si veda anche quanto l'A. rileva in *Modus vivendi. Inferno e utopia del mondo liquido*, Roma-Bari, 2102, 3 ss., ma anche in Z. BAUMAN-C. BORDONI, *Stato di crisi*, cit., 105 ss.

Richiama l'illustre sociologo anche A. MORELLI, *Rappresentanza politica e libertà di mandato parlamentare*, Napoli 2018, 34 s.

<sup>29</sup> S. CASSESE, *La democrazia e i suoi limiti*, Milano 2018, 8, ma v. anche 17 ss. Sulla crisi dei partiti, per tutti, cfr. quanto osserva G. MOSCHELLA, *L'incerta prospettiva della democrazia rappresentativa tra crisi della sovranità dello Stato e tendenze populistiche*, in *Federalismi.it* ([www.federalismi.it](http://www.federalismi.it)), n. 12/2019, 5 ss.

<sup>30</sup> P. COSTANZO, *La democrazia elettronica*, cit., 465 ss.

<sup>31</sup> Cfr., di recente, S. ZUBOFF, *Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri*, Roma 2019.

## *2. Il fondamento costituzionale di internet e l'eventuale configurazione di un diritto ad internet*

Per comprendere in che misura internet possa essere compatibile con la democrazia, il primo e obbligato passo da compiere è, com'è ovvio, quello di provare ad individuare il suo fondamento costituzionale<sup>32</sup>, sempre che ne abbia uno.

A tal fine, solitamente, ritengo proficuo che si muova dai lavori preparatori, nella consapevolezza che – come mi sono trovato a dire più volte – l'interpretazione che fa leva sull'*original intent* debba essere considerata “né tutto né niente”, costituendo uno dei possibili criteri ermeneutici, da combinare con gli altri, alla luce dei quali cogliere la reale portata del dettato costituzionale.

In una circostanza come quella ora in esame, il dibattito che si svolse in Assemblea Costituente non può essere di grande aiuto, in esso non potendo esservi alcuna traccia di internet, la cui esistenza i *Framers* non immaginavano neanche lontanamente. Tuttavia, la formulazione degli artt. 15 e 21, ai quali ora si accennerà, lascia intravedere una certa lungimiranza del Costituente<sup>33</sup>.

Al di là delle parole di Marchesi sopra richiamate, il rilievo che si attribuì alla scienza (e quindi al progresso tecnologico) appare palese, quale “omaggio [...] alle manifestazioni eccelse della personalità umana” (unitamente all'arte)<sup>34</sup>; d'altra parte, viene a supporto di quanto si sta ora dicendo la portata degli artt. 9 e 33 Cost., ma anche dell'art. 4. A quest'ultimo proposito, infatti, il diritto-dovere al lavoro dovette apparire “lo strumento, mediante il quale può realizzarsi il bene comune ed il comune progresso”<sup>35</sup>.

Non è possibile svolgere l'analisi delle previsioni costituzionali da ultimo richiamate, che offrono comunque “appigli” preziosi per il discorso che si sta ora facendo. Si noti solo che il fatto che i Costituenti, all'art. 9 della Carta, abbiano voluto affidare alla Repubblica (anche) il compito di promuovere la cultura e la ricerca scientifica sembra mettere in risalto la necessità che esse debbano essere volte al “progresso collettivo”<sup>36</sup> (altrimenti, non si spiegherebbe tale “attività” di promozione); in altre parole, la cultura (alla quale anche internet contribuisce) e la ricerca (della quale internet risulta essere un prodotto ed uno strumento al tempo stesso) devono essere promosse nella misura in cui non siano autoreferenziali (in questo caso viene in rilievo il profilo della libertà *ex art.* 33 Cost.), ma perseguano fini (ed interessi) di natura collettiva<sup>37</sup>. A ciò si aggiunga che l'una e l'altra sono espressione concreta dell'esercizio del “dovere [soggettivo] di svolgere [...] un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società” (art. 4 Cost.).

Quanto ora detto, allora, parrebbe mettere in luce il fondamento costituzionale di internet, la cui “copertura” verrebbe offerta, in particolare e in modo più diretto, dai tre articoli sopra indicati. Tuttavia, il progresso tecnologico in generale (e quindi anche internet) si pone – almeno così dovrebbe essere – al servizio (e all'espansione) delle libertà costituzionalmente riconosciute<sup>38</sup>; si

---

<sup>32</sup> In argomento, v. P. PASSAGLIA, *Internet nella Costituzione italiana: considerazioni introduttive*, in AA. VV., *Internet e Costituzione*, a cura di M. Nisticò-P. Passaglia, Torino 2014, 13 ss.; ID., in questi stessi scritti.

<sup>33</sup> Si veda, ad es., quanto osserva M. OROFINO, *L'articolo 15 della Costituzione italiana: osservazioni sulla libertà e sulla segretezza delle comunicazioni ai tempi del web 2.0*, in O. POLLICINO-T.E. FROSINI-E. APA-M. BASSINI, *Diritti e libertà in internet*, cit., 197 s.

<sup>34</sup> ... come si legge nel resoconto stenografico dell'intervento svolto da Mastrojanni, il 18 ottobre 1946 nella prima Sottocommissione.

<sup>35</sup> F. COLITTO, *Relazione* in III Sottocommissione (si veda anche il dibattito del 9 settembre 1946).

<sup>36</sup> G.M. FLICK, *La Costituzione: un manuale di convivenza*, Milano 2018, 164.

<sup>37</sup> Al riguardo, cfr. G.M. FLICK, *La Costituzione*, cit., 163 s.

<sup>38</sup> Cfr., sul punto, P. COSTANZO, (voce) *Internet*, cit., § 7; ID., *Aspetti problematici del regime giuspubblicistico di Internet*, in *Interlex*, 14.10.1996, § 2; ID., *Quale partecipazione politica attraverso le nuove tecnologie comunicative in Italia*, in *Dir. dell'informazione e dell'informatica*, n. 1/2011, 21 ss.; ID., *Miti e realtà dell'accesso a internet*, cit., 1 ss., 8;

pensi quanto della rete possano beneficiare la libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost., anche nella sua specifica accezione di libertà di informazione<sup>39</sup> che comprende la libertà di essere informati e di ricercare informazioni (il che è peraltro anche funzionale all'eguaglianza sostanziale)<sup>40</sup> e la libertà di corrispondenza e di "ogni altra forma di comunicazione", ex art. 15 Cost.; si pensi anche alla libertà di religione, di riunione, di associazione, nonché alla libertà di iniziativa economica privata<sup>41</sup> e alle libertà politiche<sup>42</sup>. Internet si pone, quindi, quale prezioso ed ormai fondamentale strumento nelle mani dell'uomo per esercitare tali libertà, ma anche per favorire lo sviluppo della personalità dell'uomo (art. 3 Cost.)<sup>43</sup> nonché l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà (art. 2 Cost.)<sup>44</sup>. Non si può escludere, poi, che alle nuove tecnologie si accompagnino nuovi diritti meritevoli di tutela<sup>45</sup>.

Ciò che importa, però, è che per potere rintracciare una "base costituzionale" per un "bene della vita" (o, se si preferisce dire, ad un "valore") non esplicitato nel testo non è solo necessario che esso sia in qualche modo desumibile dal dettato costituzionale (si ricordi il dibattito intorno all'art. 2 quale clausola "aperta"), ma che esso si ponga a servizio del principio personalista che informa di sé tutta la Carta. Infatti, un "bene" può trovare spazio fra le trame di quest'ultima solo nella misura in cui sia coerente con i fini che impressero alla Costituzione coloro che la scrissero. Nel caso che specificamente ci riguarda, internet appare in linea con lo "spirito costituzionale" (ed è quindi meritevole di tutela costituzionale) se (e finché) viene usato in modi comunque compatibili con il valore democratico e al servizio della persona umana. Non mi stancherò mai di ricordare le parole di Giorgio La Pira che, nella sua Relazione, ha affermato: "*Lo Stato per la persona e non la persona per lo Stato*: ecco la premessa ineliminabile di uno Stato essenzialmente democratico" (c.vo testuale).

Rispetto alle due "strade" che potrebbero portare a rintracciare un fondamento costituzionale ad internet, quella che si snoda tra i paletti degli artt. 9, 33 e, in qualche misura, 4 della Carta oppure quella che invece rimanda agli artt. 15, 17, 18, 19 e 21 si scorge una certa differenza. Infatti, solo dando rilievo alla prima delle due opzioni si potrebbe discorrere di un "autonomo"

---

ID., *Il fattore tecnologico e il suo impatto sulle libertà fondamentali*, in O. POLLICINO-T.E. FROSINI-E. APA-M. BASSINI, *Diritti e libertà in Internet*, cit., 11 s., ma *passim*; T.E. FROSINI, *Internet come ordinamento giuridico*, in AA. VV., *Internet e Costituzione*, cit., 62 s.; ID., *Liberté Egalité Internet*, cit., 20, 51, 65 ss., 87; ID., in questi stessi scritti; G. AZZARITI, *Lex digitalis e democrazia*, in AA. VV., *Internet e Costituzione*, cit., 351 ss.; O. POLLICINO-T.E. FROSINI-E. APA-M. BASSINI, *Diritti e libertà in internet*, cit.; D. DE LUNGO, *Internet fra democrazia e diritti costituzionali. Contributo al dibattito sull'educazione alla cittadinanza digitale*, in *Federalismi.it* ([www.federalismi.it](http://www.federalismi.it)), n. 4/2019, 6 ss.; A. RUGGERI, *Società tecnologicamente avanzata e Stato di diritto: un ossimoro costituzionale?*, in *Consulta Online* ([www.giurcost.org](http://www.giurcost.org)), 2020/II, 285; C. LOTTA, *Un nuovo diritto al tempo del Covid-19? Accesso a internet e digital divide*, in *Rivista del Gruppo di Pisa* ([www.gruppodipisa.it](http://www.gruppodipisa.it)), n. 2/2020 (2 luglio 2020), 62 ss.

<sup>39</sup> Cfr. P. COSTANZO, (voce) *Informazione nel diritto costituzionale*, cit., spec. 330 ss., ma *passim*; ID., (voce) *Internet*, cit., § 8. Da ultimo, cfr. G. PITRUZZELLA, *Freedom of Information in the Internet Era*, in G. PITRUZZELLA-O. POLLICINO, *Disinformation and hate speech. A European Constitutional Perspective*, Milano 2020, 3 ss.

<sup>40</sup> Cfr. P. COSTANZO, *Libertà di manifestazione del pensiero e "pubblicazione" in Internet*, cit., 373 s.; ID., *La circolazione dell'informazione giuridica digitalizzata: fenomenologia e profili problematici*, in *Dir. dell'informazione e dell'informatica*, n. 3/1999, 580; ID., *L'informazione*, cit., 102; ID., *Quale partecipazione politica*, cit., 23.

<sup>41</sup> Al riguardo, v. almeno I. KUTUFÀ, *Iniziativa economica privata e internet: la proprietà industriale e intellettuale tra garanzie di protezione e libertà di utilizzazione*, in AA. VV. *Internet e Costituzione*, cit., 337 ss. E.C. RAFFIOTTA, *Libertà economiche e Internet*, in O. POLLICINO-T.E. FROSINI-E. APA-M. BASSINI, *Diritti e libertà in internet*, cit., 412 ss.

<sup>42</sup> Cfr. P. COSTANZO, (voce) *Internet*, cit., § 10; T.E. FROSINI, *Tecnologie e libertà costituzionali*, in *Dir. dell'informazione e dell'informatica*, n. 3/2003, 489.

<sup>43</sup> Cfr. P. PASSAGLIA, *Ancora sul fondamento costituzionale di Internet*, cit., 3.

<sup>44</sup> Cfr. A. RUGGERI, *Società tecnologicamente avanzata e Stato di diritto*, cit., 288.

<sup>45</sup> Cfr. T.E. FROSINI, *Il Costituzionalismo nella Società tecnologica*, cit., 3 ss.

diritto ad internet (o all'accesso ad internet)<sup>46</sup>, in quanto percorrendo l'altra via si metterebbe in risalto la funzione servente della rete per l'attuazione di libertà (già) costituzionalmente sancite; in questo caso, internet non potrebbe "godere di luce propria". Provando a fare sintesi, la prima strada appare più ardua, non fosse altro perché se si potesse configurare un nuovo diritto sociale si dovrebbe potere richiedere allo Stato un impegno "attivo" in grado di favorirne l'effettiva attuazione<sup>47</sup>; in altre parole, così ragionando, sarebbe configurabile un "diritto a prestazione"<sup>48</sup>. La

---

<sup>46</sup> Una tale possibilità è riconosciuta all'art. 2 della "Dichiarazione dei diritti in internet", approvata all'unanimità dalla Camera dei deputati nel 2015. Non si può fare a meno di ricordare, poi, almeno due tentativi volti a riconoscere costituzionalmente il diritto di accesso ad internet. Si fa riferimento al disegno di legge S 2485 della XVI legislatura, volto all'introduzione dell'art. 21 bis alla Carta. La proposta fu di Stefano Rodotà, che insieme a De Mauro si occupò anche di formulare l'articolo da inserire in questi termini: "Tutti hanno eguale diritto di accedere alla Rete *Internet*, in condizione di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale". I senatori presentatori, alla fine, aggiunsero anche: "La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire le violazioni dei diritti di cui al Titolo I della parte I". Il disegno di legge non ebbe il seguito sperato.

Nell'attuale legislatura (la XVIII), invece, con la proposta di legge costituzionale C 1136, presentata dai deputati D'Ippolito e Liuzzi ed ancora all'esame della Commissione, si mira ad inserire in Costituzione l'art. 34-bis, volendo ricollegare il diritto di accesso ad internet – quale nuovo diritto sociale – al diritto all'istruzione. L'integrazione del testo costituzionale sarebbe così formulata: "Tutti hanno eguale diritto di accedere alla rete *internet* come luogo dove si svolge la personalità umana, si esercitano i diritti e si adempiono i doveri di solidarietà politica, economica e sociale. La limitazione di tale diritto può avvenire, con le garanzie stabilite dalla legge, solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria. È riconosciuta la neutralità della rete *internet*. La legge determina le condizioni affinché i dati trasmessi e ricevuti mediante la rete *internet* non subiscano trattamenti differenziati se non per fini di utilità sociale e riconosce la possibilità di utilizzare e di fornire apparecchiature, applicativi e servizi di propria scelta".

Sul punto, v. T.E. FROSINI, *Il diritto costituzionale di accesso a Internet*, in *Rivista AIC* ([www.rivistaaic.it](http://www.rivistaaic.it)), 1/2011; ID., *Il diritto di accesso ad Internet*, in O. POLLICINO-T.E. FROSINI-E. APA-M. BASSINI, *Diritti e libertà in Internet*, cit., 41 ss.; ID., *Liberté Egalité Internet*, cit., 49 ss., 138, 196 ss.; ID., *Il Costituzionalismo nella Società tecnologica*, cit., 3; O. POLLICINO, *La legge è uguale anche sul web. Dietro le quinte del caso Google – Vivi Down*, Milano 2010, 18 ss.; S. RODOTÀ, *Informazione e nuove tecnologie*, in AA. VV., *L'informazione: il percorso di una libertà*, Firenze 2011, 102. Sul punto, cfr. L. NANNIPIERI, *Costituzione e nuove tecnologie: profili costituzionali dell'accesso ad internet*, in *Rivista del Gruppo di Pisa* ([www.gruppodipisa.it](http://www.gruppodipisa.it)), 20 settembre 2013; P. PASSAGLIA, *Internet nella Costituzione italiana*, cit., 21, nota 25; M. PIETRANGELO, *Oltre l'accesso ad internet, tra tutele formali ed interventi sostanziali. A proposito dell'attuazione del diritto di accesso ad internet*, in AA. VV., *Internet e Costituzione*, cit., 169 ss.; M.K. LAND, *The US perspective on the constitutional protection of the internet: jurisdiction, privacy, and equality online*, in AA. VV., *The Internet and Constitutional Law: the protection of fundamental rights and constitutional adjudication in Europe*, a cura di O. Pollicino-G. Romeo, Abingdon-New York 2016, 65; A. SIMONCINI, *Sovranità e potere nell'era digitale*, cit., 30; C. MAGNANI, *Libertà di espressione e fake news, il difficile rapporto tra verità e diritto. Una prospettiva teorica*, in *Costituzionalismo.it* ([www.costituzionalismo.it](http://www.costituzionalismo.it)), n. 3/2018, 6; A.M. POGGI, *Diritto a internet o diritto alla libertà di manifestazione del pensiero?*, in questi stessi scritti; A. VALASTRO, *Internet e social media prima e dopo il Coronavirus: fraintendimenti e deviazioni che tradiscono la democrazia sociale*, in questi stessi scritti; C. LOTTA, *Un nuovo diritto al tempo del Covid-19?*, cit., 62 ss.; C. BERTOLINO, *Il diritto di accesso alla rete internet nell'«era dell'accesso»*, in questi stessi scritti; G. DE MINICO, *Internet: Rules and Anarchy. The tests of algorithms*, in questo stesso Volume, e S. FREGA, *A quale "generazione" di diritti appartiene l'accesso ad Internet?*, in questi stessi scritti.

La possibilità di un autonomo diritto è stata invero sempre scartata da P. COSTANZO; si v., ad es., *Miti e realtà dell'accesso a internet*, cit., 3 ss., 10. Tutt'al più, secondo l'A., si potrebbe parlare di un diritto a non avere "ostacoli" per il suo utilizzo, se non quelli "derivanti dalla fisionomia giuridica del mezzo" (10). Il chiaro A., tuttavia, non manca di osservare che la connessione possa essere considerata un "servizio di comunicazione elettronica"; in tal senso, la disciplina ricavabile dal d.lgs. n. 259 del 2003 pare muovere nel senso di liberalizzare l'erogazione di internet, potendo essere quindi una "pretesa azionabile". Nel nostro Paese, quindi, si assiste ad un "processo incrementale della garanzia di accesso alla Rete", l'accesso essendo destinato a divenire un diritto soggettivo (11 ss.).

In argomento, v. anche P. COSTANZO, *Aspetti problematici*, cit., § 7; ID., *L'accesso ad internet in cerca d'autore*, in *Dir. Internet*, n. 3/2005, 247 ss.; ID., *Il fattore tecnologico e il suo impatto sulle libertà fondamentali*, cit., 15.

<sup>47</sup> Cfr. P. COSTANZO, *Miti e realtà dell'accesso a internet*, cit., 4 s.

<sup>48</sup> Cfr. P. PASSAGLIA, *Ancora sul fondamento costituzionale di Internet*, cit., 5 s.; T.E. FROSINI, *Il Costituzionalismo nella Società tecnologica*, cit., 3 s. Che tale possibilità, come già detto, sia esclusa da P. Costanzo lo ricorda anche A.M. POGGI, *Diritto a internet*, cit., 10 s.

copertura costituzionale offerta dalla prima delle due impostazioni qui rappresentate non sembra in grado di “costituire” in capo ad ogni soggetto una pretesa da azionare nei confronti dello Stato, che dovrebbe conseguentemente essere obbligato a consentire ai singoli di avere l’adeguata formazione<sup>49</sup> (meglio sarebbe dire: “alfabetizzazione”)<sup>50</sup>, nonché la concreta possibilità di (e quindi i supporti tecnologici per) “navigare” nel “mare telematico”. Occorrerebbe, in altre parole, combattere fino ad annullare il c.d. *digital divide*<sup>51</sup>, che appare uno dei maggiori problemi in materia<sup>52</sup> e dal quale passa anche l’inclusione sociale<sup>53</sup>. Esso, infatti, può essere considerato una delle “più penalizzanti disparità del nostro tempo”<sup>54</sup>.

P. Costanzo è parso sempre alquanto deciso nell’escludere la configurabilità di un tale diritto “autonomo”<sup>55</sup>. Il punto, però, è dibattuto in dottrina, non mancando chi rileva che è possibile configurare una “nuova libertà costituzionale della società tecnologica”<sup>56</sup>, un nuovo diritto sociale<sup>57</sup>.

Nella prospettiva in questa fase storica preferita, quindi, “le tecnologie” – tra le quali, anche internet – “rappresentano uno sviluppo delle libertà”, le quali “si sono potute notevolmente accrescere ed espandere verso nuove frontiere dell’agire umano proprio grazie al progresso tecnologico”<sup>58</sup>. In ciò starebbe quella che Costanzo ha chiamato la “rilevanza costituzionale dell’accesso ad internet”, che appunto non darebbe vita ad un “diritto alla sua libera utilizzazione” (alla stregua di tutti i mezzi con i quali è possibile manifestare il pensiero)<sup>59</sup>.

### 3. Democrazia “o” internet

Sulla scia di quanto si diceva poco sopra, si può intanto provare a fare un po’ di chiarezza in merito ad una prima “opzione” possibile, quella del carattere alternativo di democrazia e internet. Ci si deve, in altre parole, chiedere se internet sia incompatibile con la democrazia. Alla luce di quanto fin qui detto, la risposta a tale domanda sembra alquanto agevole. La nostra Costituzione ha – come sappiamo – quale suo valore fondante la democrazia; qualora si dovesse escludere la

---

<sup>49</sup> Cfr. L. NANNIPIERI, *La dimensione costituzionale del digital divide. In particolare, gli ostacoli cognitivi alla proiezione dell’individuo nello spazio virtuale*, in AA. VV., *Internet e Costituzione*, cit., 195 ss.

<sup>50</sup> S. RODOTÀ, *Tecnopolitica*, cit., 87, 201.

<sup>51</sup> In argomento, tra i tanti, v. L. NANNIPIERI, *La dimensione costituzionale del digital divide*, cit., 189 ss.; da ultimo, v. A. VALASTRO, *Internet e social media prima e dopo il Coronavirus*, cit., 5 ss. Rilevante è stata la giurisprudenza costituzionale in materia richiamata da P. PASSAGLIA, *Protection of fundamental rights and the internet: a comparison between Italian and French systems of constitutional adjudication*, in AA. VV., *The Internet and Constitutional Law*, cit., 134 ss. (tra le altre, v. le sentt. nn. 307 del 2004 e 151 del 2005).

<sup>52</sup> Cfr. P. COSTANZO, *La democrazia elettronica*, cit., 476.

<sup>53</sup> A. VALASTRO, *Internet e strumenti partecipativi nel rapporto fra privati e amministrazioni*, in AA. VV., *Internet e Costituzione*, cit., 250.

<sup>54</sup> A. MORELLI, *Il giudice robot e il legislatore naïf. La problematica applicazione delle nuove tecnologie all’esercizio delle funzioni pubbliche*, in questi stessi scritti.

<sup>55</sup> Cfr., ad es., P. COSTANZO, *Miti e realtà dell’accesso a internet*, cit., 4 ss., spec. 6; A.M. POGGI, *Diritto a internet*, cit., 8 ss.

<sup>56</sup> Ad es., T.E. FROSINI, *Tecnologie e libertà costituzionali*, cit., 489, riconosce l’esistenza della “libertà informatica”, al tempo stesso “positiva” e “negativa”, quale “nuova forma del tradizionale diritto di libertà personale” (al riguardo, l’A. rimanda a V. FROSINI, *L’orizzonte giuridico dell’Internet*, in *Dir. dell’informazione e dell’informatica*, n. 2/2002, 275); Id., *La libertà informatica: brevi note sull’attualità di una teoria giuridica*, in *Informatica e diritto*, n. 1-2/2008, 87 ss.; Id., *Internet come ordinamento giuridico*, cit., 63 s.; Id., *Liberté Egalité Internet*, cit., 23 ss., 42, 56 ss., 89, 148 ss.

<sup>57</sup> T.E. FROSINI, *Liberté Egalité Internet*, cit., 62, 90.

<sup>58</sup> T.E. FROSINI, *Tecnologie e libertà costituzionali*, cit., 487; Id., *Internet e democrazia*, cit., 658; Id., *Liberté Egalité Internet*, cit., 212.

<sup>59</sup> P. COSTANZO, *Miti e realtà dell’accesso a internet*, cit., 9.

esistenza di un fondamento costituzionale di internet, potrebbe per ciò solo predicarsi la sua incompatibilità con il valore suddetto. Tuttavia, come abbiamo visto, non è così. Internet, in un modo o nell'altro, e a prescindere che si possa configurare come oggetto di un diritto, può trovare spazio tra le pieghe della Carta e quindi godere di una base costituzionale sufficiente perché, almeno in via presuntiva, possa essere considerato non incompatibile rispetto alla democrazia. Ciò non toglie che possa invece confliggere con quest'ultima nel momento in cui si pretenda di farne uno strumento surrogatorio delle tradizionali forme di esplicazione della democrazia (alle quali a breve si accennerà e delle quali – a mio avviso – non si può fare a meno) oppure nel caso in cui non venisse usato al servizio della persona umana ma a quest'ultima procurasse più danni che benefici. Di per sé, come ogni invenzione umana, esso appare “neutro”; occorre vagliare l'utilizzo che se ne fa, da ciò dipendendo i suoi effetti – negativi o positivi – pure rispetto alla democrazia<sup>60</sup>.

Come adesso si dirà, tutti i tentativi volti a ritenere che internet possa costituire la massima modalità di attuazione della democrazia, volendo quasi sostenere che non possa esservi democrazia se non facendo ricorso ad esso, fatalmente, in una eterogenesi dei fini, possono produrre l'effetto contrario. Volendo semplificare al massimo, ritenere che la democrazia “passi” da internet pone quest'ultimo come un nemico (o quasi) della democrazia stessa, come ora si proverà a dimostrare.

#### 4. Democrazia “è” internet

La seconda opzione da prendere in considerazione, come si è detto, è quella sostanzialmente sostenuta da tutti quei movimenti (ed esperienze politiche in genere) che sono riconducibili al populismo<sup>61</sup>. Tale fenomeno non è nuovo se si considera ad es. il peronismo argentino o il poujadismo francese<sup>62</sup>; in Italia, “laboratorio del populismo”<sup>63</sup>, si pensi al fascismo e al qualunquismo<sup>64</sup>. Ciò che si può subito rilevare è che “il rapporto fra populismo e democrazia è per forza di cose controverso”, stante la “sfiducia dei populistici nei confronti dei meccanismi della rappresentanza”<sup>65</sup>. Com'è stato fatto notare, populismo, sovranismo e nazionalismo appaiono “difficilmente compatibili” con “i sistemi costituzionali contemporanei”<sup>66</sup>.

Da queste prime considerazioni emerge, come logica conseguenza, che se i populistici di oggi basano la loro azione sul costante uso di internet (facendo di esso uno strumento fondamentale e imprescindibile del loro operare) e se sono in chiara opposizione alla rappresentanza politica, della quale però non può fare a meno la democrazia<sup>67</sup>, ne deriva che quest'ultima non appare

---

<sup>60</sup> Cfr. D. DE LUNGO, *Internet fra democrazia e diritti costituzionali*, cit., 7; I. MASSA PINTO, *Crisi della rappresentanza*, cit., 182.

<sup>61</sup> In argomento, cfr. A. DAL LAGO, *Populismo digitale*, cit.

<sup>62</sup> M. TARCHI, *Italia populista. Dal qualunquismo a Beppe Grillo*, Bologna 2015, 96 ss.

<sup>63</sup> *IBIDEM*, 7 ss.

<sup>64</sup> *IBIDEM*, 171 ss.

<sup>65</sup> *IBIDEM*, 77.

<sup>66</sup> L. D'ANDREA, *Brevi note su talune patologie dei sistemi democratici del nostro tempo*, in AA. VV., *Crisi dello Stato costituzionale e involuzione dei processi democratici*, a cura di C. Panzera-A. Rauti-C. Salazar-A. Spadaro, Napoli 2020, 134.

<sup>67</sup> Sul punto, la dottrina è praticamente unanime; più di recente, tra i tanti, v. A.M. CITRIGNO-G. MOSCHELLA, *Quale futuro per il divieto di mandato imperativo?*, in *Forum di Quaderni costituzionali* ([www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it)), 22 settembre 2018, 13. Sulla stretta connessione tra rappresentanza politica e parlamentarismo, v., almeno, G. MOSCHELLA, *Alcune riflessioni in tema di rappresentanza politica e razionalizzazione della forma di governo nella teoria costituzionale italiana*, in AA. VV., *Democrazia e forme di governo. Modelli stranieri e riforma costituzionale*, a cura di S. Gambino, Rimini 1997, spec. 659; *Id.*, *Rappresentanza politica e costituzionalismo. Teoria e giurisprudenza costituzionale: un'analisi comparata*, Rimini 1999, 13.

immediatamente conciliabile con la rete; può esserlo solo a certe condizioni, che si proverà ad illustrare in seguito.

La sfiducia dei populistici nei confronti della rappresentanza politica e l'eccessiva fiducia nelle forme di democrazia diretta (da attuare, oggi, soprattutto tramite internet)<sup>68</sup> è figlia della distorta idea della presunta infallibilità del popolo; si tratta, infatti, di un mito da sfatare, nella consapevolezza che esso non aumenti l'autorità del popolo e non si addica al modello di "democrazia critica" che emerge dal nostro dettato costituzionale<sup>69</sup>. Tuttavia, "ciò che deve essere condannato non è il popolo", che invero viene illuso, ma "l'eccesso di aspettative riposto in esso"<sup>70</sup>.

Quanto ora detto mette in luce una prima questione: la democrazia *tout court* non può che essere la virtuosa combinazione della democrazia rappresentativa e di quella diretta, che dovrebbero completarsi a vicenda<sup>71</sup> e non devono essere considerate in contrapposizione<sup>72</sup>; qualora l'una o l'altra venissero svilite si avrebbe un complessivo deficit democratico nell'ordinamento, sebbene non si possa fare a meno di rilevare che la prima – almeno secondo il dettato costituzionale – si pone nei confronti della seconda in una posizione di "priorità assiologica", non fosse altro perché quest'ultima non si addice alle "decisioni complesse"<sup>73</sup>. Non a caso, Alexis de Tocqueville ebbe a dire che "due pericoli principali minacciano l'esistenza della democrazia", uno dei quali individuò nel "completo asservimento del potere legislativo alle volontà del corpo elettorale"<sup>74</sup>.

Come si sa, la classe politica di oggi si serve di internet (ed in particolare dei social network) specialmente per poter raggiungere in tempi rapidi (direi, immediati) i propri sostenitori. Questa esigenza è "figlia" di una serie di cause, anche (ma non solo) di tipo sociologico e forse antropologico. Senza potermi (e volermi) addentrare in branche del sapere che non mi sono proprie, è possibile solo fare alcune considerazioni, senza alcuna pretesa di esaustività.

Per prima cosa, la disintermediazione creata da internet, che consente di non dover passare più dai "filtri" rappresentati dai corpi intermedi (ed, *in primis*, dai partiti), pone un problema di rappresentanza politica<sup>75</sup>; essa è incoraggiata proprio da quella sfiducia, alla quale si accennava

---

<sup>68</sup> Tuttavia, com'è stato fatto notare in dottrina, diversi sono gli aspetti che distinguono la "democrazia digitale" da quella diretta. Sul punto, tra gli altri, v. A. SIMONCINI, *Sovranità e potere nell'era digitale*, cit., 29.

<sup>69</sup> In questo senso, v. G. ZAGREBELSKY, *Il «Crucifige!» e la democrazia*, in ID., *Imparare democrazia*, Torino 2007, 131 ss.

<sup>70</sup> G. ZAGREBELSKY, *Il «Crucifige!» e la democrazia*, cit., 131.

<sup>71</sup> Basta rammentare al riguardo l'art. 1 Cost., che com'è noto assegna al popolo la sovranità ma richiede che essa venga esercitata "nelle forme e nei limiti della Costituzione"; tali "forme" e "limiti" non sono altro, in fin dei conti, che quelli della rappresentanza politica e quindi della democrazia rappresentativa (cfr. M. BELLETTI, *I rischi di sbilanciamento e di contrapposizione tra democrazia partecipativa e democrazia rappresentativa nel ddl AS n. 1089, di riforma costituzionale, recante Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum*, in *Federalismi.it*, 10/2019, 5). Cfr. anche quanto osserva A. MORRONE, *L'iniziativa popolare propositiva: per una democrazia plebiscitaria contro la democrazia rappresentativa?*, in *Federalismi.it* ([www.federalismi.it](http://www.federalismi.it)), n. 23/2018. Se si vuole, v. il mio *Il costituzionalismo alla prova delle recenti proposte di riforma (con specifico riferimento alla introduzione di un referendum c.d. "propositivo")*, in AA. VV., *Crisi dello Stato costituzionale*, cit., 148.

<sup>72</sup> Cfr. G. MOSCHELLA, *Rappresentanza politica e costituzionalismo*, cit., 210 ss., 378. Sul punto, v. anche N. BOBBIO, *Il futuro della democrazia*, Torino 1995, 47.

<sup>73</sup> Gli ultimi due riferimenti testuali sono di A. D'ATENA, *Tensioni e sfide della democrazia*, in *Rivista AIC* ([www.rivistaaic.it](http://www.rivistaaic.it)), n. 1/2018, 13. Cfr. G. MOSCHELLA, *L'incerta prospettiva della democrazia rappresentativa*, cit., 8. Sul "primato della cd. democrazia rappresentativa su quella cd. diretta", v. A. MORRONE, *L'iniziativa popolare propositiva*, cit., 12. Sul punto, cfr. quanto osserva anche P. COSTANZO, *La democrazia elettronica*, cit., 483.

<sup>74</sup> A. DE TOCQUEVILLE, *La democrazia in America*, a cura di N. Matteucci, Torino 2013, 185.

<sup>75</sup> Cfr. A. STERPA, *Come tenere insieme la "disintermediazione" istituzionale e la rappresentanza della Nazione?*, in *Federalismi.it* ([www.federalismi.it](http://www.federalismi.it)), n. 24/2018.

poco sopra, che le classiche formazioni sociali si sono attirate<sup>76</sup>. Non si può infatti negare che non poche siano state le responsabilità, in particolare, dei partiti che hanno provocato una repulsione da parte di larghi strati della società come quella alla quale stiamo assistendo negli ultimi anni; soprattutto da un certo momento in poi, direi nel passaggio dalla c.d. “prima Repubblica” alla c.d. “seconda Repubblica”, secondo un linguaggio giornalistico (ma non certo scientifico), i partiti hanno mostrato tutti i loro limiti.

Alla sfiducia nei confronti della classe politica (e quindi di quei “luoghi” di discussione e di decisione da quest’ultima “abitati”), si è (legittimamente) accompagnata una volontà di reazione che, però, non ha fatto altro che favorire la dirompente affermazione di un leaderismo che nulla aveva a che vedere con quello del passato. Ciò che si intende dire è che se un tempo i leader (che sono ovviamente sempre esistiti) non potevano fare a meno dei corpi intermedi all’interno dei quali svolgevano un ruolo carismatico, negli ultimi decenni si è affermata sempre più l’idea dell’“uomo solo al comando”; essa è alimentata dal “virus della personalizzazione”<sup>77</sup> (o della “leaderizzazione”)<sup>78</sup> del quale sono affetti per un verso i leader di oggi, convinti come sono che possono (ed anzi devono) entrare in diretto contatto con i loro sostenitori (o, per lo meno, far credere questo) senza bisogno di “passare” dai partiti<sup>79</sup>, e per altro verso i cittadini stessi che si trovano “al centro della scena”<sup>80</sup>. La rete agevola tutto questo.

In generale, abbiamo assistito ad una triste involuzione, che ha improvvisamente fatto fare al nostro Paese un balzo indietro di circa 70 anni, i tentativi (maldestri) di taluni leader moderni riportando alla mente l’idea “dell’uomo solo al comando” di matrice totalitaria<sup>81</sup>. L’impressione che si ha è che una cospicua parte del popolo italiano abbia un disperato bisogno di una “guida”, di un “capo”, di qualcuno dal quale farsi “comandare” con “buona pace” della autodeterminazione, che si pensa illusoriamente di fare salva; com’è evidente, un atteggiamento del genere (mosso dalla paura e dall’incertezza di questo tempo) fa correre rischi di derive autoritarie che possono lasciare pericolosamente spazio a forme moderne di “assolutismo politico”<sup>82</sup>. Ciò, di fatto, si rende possibile quando inconsciamente ci si identifica con chi ha il potere, che “rappresenta ai propri occhi l’ego ideale”<sup>83</sup>. Pur non volendo estremizzare, si può prendere atto della diffusa convinzione che la risoluzione dei propri (reali e concreti) problemi debba essere affidata ad un “condottiero”, che a sua volta ottiene successo per il fatto di ergersi a risolutore proprio di quei problemi, che però spesso egli stesso contribuisce (direttamente o indirettamente) a creare o ad ingigantire<sup>84</sup>. L’uso demagogico del potere, tipico dei populistici (ma

---

<sup>76</sup> Altra questione è quella di comprendere se internet possa essere considerata una formazione sociale; sul punto, v. P. PASSAGLIA, *Internet nella Costituzione italiana*, cit., 37 ss.; ID., *Le formazioni sociali e Internet*, in O. POLLICINO-T.E. FROSINI-E. APA-M. BASSINI, *Diritti e libertà in Internet*, cit., 50 ss.

<sup>77</sup> M. CALISE-F. MUSELLA, *Il principe digitale*, cit., 49, 98 ss., ma *passim*. In tema, v. S. RODOTÀ, *Tecnopolitica*, cit., 100; G. MOSCHELLA, *L’incerta prospettiva della democrazia rappresentativa*, cit., 7 s.; F. RIMOLI, *Democrazia, populismo digitale e “neointermediazione” politica*, cit., 8; P. VILLASCHI, *Voto e partecipazione nel sistema “Rousseau”: di quale democrazia stiamo parlando?*, in *Rivista AIC* ([www.rivistaaic.it](http://www.rivistaaic.it)), n. 1/2020, 613.

<sup>78</sup> M. CALISE-F. MUSELLA, *Il principe digitale*, cit., 79.

<sup>79</sup> Ben si comprende il rilievo che ha assunto internet per il “social campaigning”, dando la possibilità ai candidati di entrare in diretto contatto con i propri potenziali elettori (cfr. M. CALISE-F. MUSELLA, *Il principe digitale*, cit., 58 ss.). Da ultimo, v. G. DONATO, *Il potere senza responsabilità dei social media nelle campagne elettorali*, in *MediaLaws* ([www.medialaws.eu](http://www.medialaws.eu)), n. 2/2020, 360 ss.

<sup>80</sup> M. CALISE-F. MUSELLA, *Il principe digitale*, cit., 79.

<sup>81</sup> Cfr. G. DELLEDONNE-G. MARTINICO-M. MONTI-F. PACINI, *Italian Populism and Constitutional Law. Strategies, Conflicts and Dilemmas*, Londra 2020.

<sup>82</sup> Cfr. H. KELSEN, *I fondamenti della democrazia*, in ID., *La democrazia*, Bologna 1998, 243.

<sup>83</sup> H. KELSEN, *I fondamenti della democrazia*, cit., 244.

<sup>84</sup> Cfr., tra gli altri, A. DAL LAGO, *Populismo digitale*, cit., 103; G. ORSINA, *La democrazia del narcisismo*, cit., 173.

anche dei sovranisti) e favorito da internet<sup>85</sup>, non fa altro che accentuare il bisogno dei cittadini (spesso poco attenti a “leggere” in modo lucido la realtà) di rifugiarsi nel “salvatore della patria” del momento. Eppure “l’idea di democrazia implica assenza di capi”<sup>86</sup>, che pure a certe condizioni sono necessari, come lo stesso Kelsen osserva; se è vero che un “dominio è inevitabile”, la democrazia richiede che i cittadini debbano volere essere dominati da se stessi<sup>87</sup>. Inoltre, “la democrazia potrà realizzarsi in Italia nella misura in cui potrà realizzarsi l’educazione popolare e potrà essere contenuta la demagogia, nemica irriducibile di ogni educazione”<sup>88</sup>.

Quanto si sta ora dicendo ha molto a che fare con l’uso che chi detiene il potere fa di internet quale straordinario strumento per accrescere il proprio consenso, entrare subito in rapido collegamento – come detto – con i propri elettori (o potenziali tali), offrire risposte immediate (in spregio di programmi politici a lungo termine e di processi da attivare), cogliere le emozioni dei cittadini e suscitane di nuove con l’uso di immagini o di poche parole veicolate tramite i social network, che divengono “produttori di consenso”<sup>89</sup>.

Si fa strada, pertanto, la convinzione (almeno in alcuni) che la democrazia “passi” dalla rete e che le grandi potenzialità degli strumenti tecnologici possano sopperire alle mancanze dei tradizionali spazi della rappresentanza politica e all’inefficienza dei mezzi in passato utilizzati per la “edificazione” del bene comune. Così facendo, però, si stenta ad ammettere che si agevola più che l’attuazione della democrazia l’affermazione della olocrazia<sup>90</sup>, un “sistema” governato dalle passioni del momento, dall’istinto e, quindi, come si diceva, dalla paura e dall’emotività, che viene strumentalizzata “ad uso e consumo” del leader e degli obiettivi che lui (e la sua parte politica) intende perseguire<sup>91</sup>.

La situazione che si è per sommi capi descritta non può che essere “letta” alla luce di quanto si diceva all’inizio di questo studio e cioè dello sgretolamento delle relazioni, della fragilità che connota la condizione umana in questo frangente storico, della “liquidità” dei rapporti interpersonali che a sua volta fa venire meno i punti fissi (e “solidi”, per stare nella metafora) rappresentati da quei valori trans-epocali che oggi appaiono in sofferenza. Si tratta di un “circolo vizioso” all’interno del quale l’uomo di oggi appare immerso, una spirale dalla quale è assai arduo uscire.

---

<sup>85</sup> Cfr. A. VALASTRO, *Internet e social media prima e dopo il Coronavirus*, cit., 7.

<sup>86</sup> H. KELSEN, *Essenza e valore della democrazia*, in ID., *La democrazia*, cit., 128 ss.

<sup>87</sup> H. KELSEN, *I fondamenti della democrazia*, cit., 227.

<sup>88</sup> ... come si espresse U. Tupini, il 5 marzo 1947 in Assemblea Costituente.

<sup>89</sup> C. MAGNANI, *Libertà di espressione e fake news*, cit., 28.

<sup>90</sup> Com’è stato rilevato da A. RUGGERI, *Crisi della rappresentanza politica e “Stato giurisdizionale”*, cit., 8, 18; ID., *Le convenzioni costituzionali: regole della politica in via di estinzione?*, in *Rivista del Gruppo di Pisa* ([www.gruppodipisa.it](http://www.gruppodipisa.it)), n. 2/2019, 73 ss.; ID., *Rischi di involuzione autoritaria e integrazione sovranazionale come garanzia della democrazia*, in AA. VV., *Crisi dello Stato costituzionale*, cit., 22 e ivi v. A. SPADARO, *Cenni sulle pericolose involuzioni dello Stato costituzionale contemporaneo*, 4. Cfr. anche A. MORELLI, *Rappresentanza politica e libertà di mandato*, cit., 12 s.; I. MASSA PINTO, *Crisi della rappresentanza*, cit., 185.

<sup>91</sup> Paradigmatica è stata la campagna d’odio e di intolleranza nei confronti dei migranti, che non ha fatto altro che suscitare paure che qualche leader ha promesso di fugare (dopo averle alimentate). Le statistiche dimostrano che la percezione del problema è molto lontana dalla realtà. Ciò non può che avere una sola causa che deve essere addebitata a chi ha fomentato quelle paure, magari attraverso la diffusione di dati non sempre attendibili che il comune cittadino non ha voglia e modo di poter verificare. Non vi è chi non veda come, a tal proposito, i mass media abbiano grandi responsabilità a motivo del ruolo cruciale che hanno nel veicolare le notizie; al riguardo, cfr. quanto osserva G. MATUCCI, *Informazione online e dovere di solidarietà*, cit., 25 s.

Cfr. A. DAL LAGO, *Populismo digitale*, cit., 104, ma *passim* (a proposito dell’odio che viene suscitato nei confronti degli stranieri, l’A. discorre di “para-fascismo”: 114). In tema, v. anche M. CALISE-F. MUSELLA, *Il principe digitale*, cit., 67; A. VALASTRO, *Internet e social media prima e dopo il Coronavirus*, cit., 8; M. MANETTI, *Regolare internet*, in *MediaLaws* ([www.medialaws.eu](http://www.medialaws.eu)), 3 giugno 2020, 6 ss.

Non si può, a mio avviso, ben comprendere il largo uso che oggi si fa dello strumento telematico da parte della classe politica senza prendere in seria considerazione le cause che hanno favorito il successo, in particolare, dei social network.

Esse, infatti, costituiscono i presupposti fondamentali da cui deve muovere l'indagine, ma al contempo divengono il punto di arrivo della stessa. In estrema sintesi, si potrebbe dire che i politici di oggi fanno i loro "comizi" nelle "piazze virtuali" perché sanno che lì trovano i cittadini, con le loro paure, fragilità ed incertezze delle quali servirsi<sup>92</sup> (sebbene, anche in questo caso, non si voglia generalizzare).

Però, nel momento in cui i leader (o presunti tali) raggiungono gli utenti del web, questi ultimi vengono considerati non nella loro inimitabile individualità e personalità, ma come "massa indistinta"<sup>93</sup>, un insieme di "profili" e non di uomini e donne portatori di bisogni da ascoltare dalla loro stessa voce, dei quali incrociare gli sguardi ed ai quali manifestare una prossimità che sia "reale" e non solo "virtuale". Tuttavia, "la democrazia è fondata sugli individui, non sulla massa"<sup>94</sup>. Il più diretto e agognato obiettivo è quello di aumentare i *followers*, che non sono altro che i *fan*, i seguaci dell'"eroe" di turno (le virgolette sono d'obbligo).

In una sorta di eterogenesi dei fini, quella situazione di instabilità esistenziale che aveva condotto quei cittadini in rete, alla ricerca di nuovi "amici" che potessero colmare il senso di vuoto e di solitudine avvertiti nel mondo "offline", non fa altro che aggravarsi.

Le risposte (anche provenienti dalla classe politica) che il web offre, specie quando non supportate da ricerca scientifica, rischiano di rivelarsi effimere; gli "amici" possono essere passeggeri, come dimostra il fatto che con un semplice clic, volendo, è possibile in qualunque momento porre (unilateralmente) fine ad un rapporto virtuale. Dal vivo, sarebbe molto più difficile, come opportunamente rileva Bauman<sup>95</sup>.

Dal suo canto, il che è altrettanto grave, anche il cittadino di oggi tende inconsciamente a farsi "uomo-massa"<sup>96</sup> che si compiace (dell'illusione)<sup>97</sup> del rapporto diretto con il proprio leader di riferimento (aspetto che lo accomuna ad altre migliaia di suoi simili) e si preoccupa di risolvere i problemi del momento più che investire in elaborati progetti a lungo termine.

Se questa, in estrema sintesi, appare la realtà con la quale confrontarci, occorre adesso fermare l'attenzione sull'enorme risalto che oggi viene dato ad internet come panacea del deficit democratico<sup>98</sup> che si avverte nel nostro ordinamento, provando a dimostrare come tale deficit sia destinato ad aggravarsi se non si apportano taluni correttivi alla deriva verso la quale stiamo tendendo.

Conviene, infatti, perseguire al riguardo un sano pragmatismo che consenta di rifuggire da ogni atteggiamento utopistico o distopico rispetto al fenomeno della rete, che evidentemente non è né da idealizzare né da demonizzare.

---

<sup>92</sup> M. CALISE-F. MUSELLA, *Il principe digitale*, cit., 64. Che la rete fosse un "luogo profondamente concreto e capace di accogliere nel suo senso [...] le più 'umane' inclinazioni ed esigenze" lo ha rilevato molti anni addietro anche P. COSTANZO, (voce) *Internet*, cit., § 1.

<sup>93</sup> G. ZAGREBELSKY, *Il «Crucifige!» e la democrazia*, cit., 143.

<sup>94</sup> G. ZAGREBELSKY, *Imparare democrazia*, cit., 18.

<sup>95</sup> Cfr., ad es., quanto Z. BAUMAN osserva in Z. BAUMAN-C. BORDONI, *Stato di crisi*, cit., 183; ID., *La vita tra reale e virtuale*, cit., 46.

<sup>96</sup> Cfr. G. ORSINA, *La democrazia del narcisismo*, cit., 37.

<sup>97</sup> Cfr. S. RODOTÀ, *Tecnopolitica*, cit., 116; E. RIPEPE, *Conclusioni*, in AA. VV., *Internet e democrazia*, cit., 368; A. DAL LAGO, *Populismo digitale*, cit., 86. Al riguardo, v. anche F. RIMOLI, *Democrazia, populismo digitale e "neointermediazione" politica*, cit., 4, 12 s.

<sup>98</sup> Cfr., per tutti, P. VILLASCHI, *Voto e partecipazione*, cit., 599.

#### 4.1 Internet e il malinteso suo ruolo per la democrazia

L'idea è chiara: grazie ai diretti ed immediati collegamenti tra base elettorale ed esponenti politici i secondi possono più agevolmente convincere ed anche adulare<sup>99</sup> i primi (com'è tipico del populismo) ed i primi possono essere interpellati e coinvolti (almeno apparentemente)<sup>100</sup> nelle scelte che devono prendere i secondi. Come si diceva, è diffusa la convinzione che internet possa mostrarsi idoneo a realizzare la democrazia diretta e che quest'ultima sia l'unica "forma" di democrazia possibile, l'unica modalità che consenta – secondo una visione nella quale io non mi ritrovo – di realizzare la democrazia *tout court*. Questa logica "va a sbattere" impietosamente con le parole di Hans Kelsen, per il quale "la democrazia dello Stato moderno è la democrazia indiretta"<sup>101</sup>, ma anche con quelle di Alexis de Tocqueville poco sopra riportate.

Ecco perché, mettendo in ordine quanto si è detto fin qui, per alcuni la democrazia "è" internet; la voluta forzatura di questa espressione può rendere l'idea della visione populista. Se negli anni '90, in Italia, gli stessi obiettivi si raggiungevano attraverso un uso studiato e strategico della televisione, oggi, alla luce dell'evoluzione della scienza e della tecnica, lo strumento nelle mani della classe politica è, appunto, internet e, nello specifico, i social network.

Si proverà ora a chiarire per quali ragioni quest'assunto non è condivisibile; è possibile, infatti, mettere in luce gli aspetti dai quali emergono "equivoci" di fondo che rendono problematico il rapporto tra internet e democrazia, così come da alcuni ricostruito<sup>102</sup>.

Prendendo le mosse dal già cit. fenomeno di disintermediazione che è causato da internet, non si può fare a meno di rilevare che saltando il passaggio dai partiti e dai corpi intermedi in genere viene meno un fondamentale momento per la democrazia, si spezza una preziosa cinghia di "trasmissione di domande sociali alle istituzioni"<sup>103</sup>. Sulla scia dell'insegnamento di Hans Kelsen (e con le sue parole), si può affermare che "solo l'illusione o la ipocrisia può credere che la democrazia sia possibile senza partiti politici"<sup>104</sup>. Se si concorda nel ritenere che la politica è (o dovrebbe essere) virtù al servizio del bene comune<sup>105</sup>, occorre osservare che quest'ultimo non possa essere considerato la somma dei "beni individuali", ma la "sintesi" degli stessi, la quale non può che venire dall'ausilio di strumenti che favoriscano l'individuazione dei bisogni umani ed i modi più opportuni per soddisfarli (non solo nell'immediatezza, ma nel lungo periodo, cercando di incidere sulle cause strutturali che li ingenerano). Tutto questo, com'è evidente, richiede luoghi e

---

<sup>99</sup> Cfr. G. ZAGREBELSKY, *Il «Crucifige!» e la democrazia*, cit., 140.

<sup>100</sup> Non si può fare a meno di rilevare che la "velocità" e la "capillarità" con le quali circolano le notizie sul web condizionano i destinatari, "prima ancora che riescano a formarsi una loro opinione" (M. CALISE-F. MUSELLA, *Il principe digitale*, cit., 63).

<sup>101</sup> H. KELSEN, *Essenza e valore della democrazia*, cit., 72. Il maestro praghese osserva, infatti, che "per lo Stato moderno l'applicazione di una democrazia diretta è praticamente impossibile" (74); ID., *Il problema del parlamentarismo*, in ID., *La democrazia*, cit., 156. Non a caso, N. BOBBIO, *Il futuro della democrazia*, cit., 49, ha osservato che "nessuno può immaginare uno stato che possa essere governato attraverso un continuo appello al popolo", che di fatto è quanto si vorrebbe realizzare per via telematica. A quest'ultimo riguardo, di recente, cfr. A. VALASTRO, *Internet e social media prima e dopo il Coronavirus*, cit., 7 s.

<sup>102</sup> Cfr. A. VALASTRO, *Internet e strumenti partecipativi*, cit., 247 ss.

<sup>103</sup> S. CASSESE, *La democrazia e i suoi limiti*, cit., 105.

<sup>104</sup> Nell'ormai amplissima letteratura relativa al fondamentale ruolo dei partiti per la democrazia, per tutti, v. H. KELSEN, *Essenza e valore della democrazia*, cit., 64 (cfr. 62 ss., ma *passim*); S. GAMBINO, *Partiti politici e forma di governo*, Napoli 1977, 14 s., ma *passim*; ID., *Partiti politici e Parteienstaat*, in *Pol. dir.*, n. 2/2018, 169 ss.; ID., *Popolo e democrazia (sotto scacco), fra partiti politici in crisi e populismi*, in *Dir. Pubbl. Eur. Rass. online*, n. 1/2020, 24, ma *passim*; G. ZAGREBELSKY, *Il «Crucifige!» e la democrazia*, cit., 140; P. COSTANZO, *La democrazia digitale (precauzioni per l'uso)*, in *Dir. pubbl.*, n. 1/2019, 85, 88.

<sup>105</sup> Cfr. ARISTOTELE, *Politica*, 1252a e 1282b, che pure era molto critico nei confronti della democrazia, come ricorda anche H. KELSEN, *I fondamenti della democrazia*, cit., 265, ma *passim*.

tempi di discussione<sup>106</sup>; non si deve sottovalutare, infatti, che “la democrazia è discussione”<sup>107</sup> e “la volontà dello Stato”, che deve essere orientata al bene comune, “può essere il risultato di un compromesso”<sup>108</sup>, nel senso etimologico del lemma che, com’è noto, rimanda ad un venirsi incontro e al farsi reciproche concessioni. Si tratta, quindi, della necessità (democratica) di “abbandonare ciò che separa” a beneficio “di ciò che unisce”<sup>109</sup>.

A questi fini, appare insostituibile la funzione che svolgevano (e che ci si augura possano tornare a svolgere) i corpi intermedi<sup>110</sup>, che ancora oggi dovrebbero agire – come detto – da filtro per poter andare al cuore dei problemi e saperli fronteggiare nel modo più opportuno nell’interesse dell’intera Nazione. È più che ovvio che quanto ora detto non può aversi tramite i social network che non prevedono il passaggio dai partiti e che, in ogni caso, non consentono l’ascolto e il confronto a voce, che rimangono invece ineliminabili.

Quanto ora osservato si collega ad un altro fondamentale aspetto che non può mancare in un sistema che miri ad essere autenticamente democratico. Come detto, la rete favorisce il “botta e risposta”, l’immediatezza, ben gradito al cittadino di oggi che cerca di colmare la sua congenita inquietudine e la sua irrequietezza con la smania di avere “tutto e subito”. La democrazia, come si diceva poco sopra, richiede invece dibattito, confronto, incontro ed anche scontro (nei limiti della normale dialettica). Ciò, pertanto, non può fare a meno di una buona (e salutare) dose di fatica e di fisiologici tempi che appaiono necessari per il discernimento<sup>111</sup> funzionale alla decisione finale, alla scelta politica<sup>112</sup>. Tutto questo, ancora una volta, non è possibile nella rete, dove invece si assiste ad “un’accelerazione eccezionale di tutti i processi politici” (oltre che ad una loro “dilatazione”)<sup>113</sup>. Ammesso pure che si provi a dibattere dietro lo “scudo” di un monitor, non si può negare che ciò non faciliti la comprensione reciproca, l’empatia (qualità necessaria per giungere ad un punto di incontro), la possibilità di esporre (e argomentare) le proprie ragioni in modo efficace<sup>114</sup>.

A ciò si aggiunga che viene svilito l’imprescindibile ruolo del dissenso, che appare fondamentale nella decisione politica<sup>115</sup>; quest’ultima, infatti, per essere davvero il naturale e fisiologico esito di un processo democratico, non può che porsi a sua volta quale prodotto della volontà della maggioranza con il minor sacrificio possibile della minoranza, che deve avere sempre la possibilità di divenire maggioranza in futuro<sup>116</sup>. In altri termini, la decisione politica è frutto anche del dissenso e anche grazie a quest’ultimo si forma. Invece, non di rado si assiste (o si rischia di assistere) all’espulsione da un gruppo o da una piattaforma telematica di chi si mostra di non

---

<sup>106</sup> Cfr. P. COSTANZO, *La democrazia elettronica*, cit., 472.

<sup>107</sup> H. KELSEN, *I fondamenti della democrazia*, cit., 246. Nello stesso senso, v. G. ZAGREBELSKY, *Imparare democrazia*, cit., 21.

<sup>108</sup> H. KELSEN, *Essenza e valore della democrazia*, cit., 105; ID., *Il problema del parlamentarismo*, cit., 178 s.; ID., *I fondamenti della democrazia*, cit., 246, 269 s.

<sup>109</sup> H. KELSEN, *Sociologia della democrazia*, in ID., *Essenza e valore della democrazia*, Torino 2004, 73.

<sup>110</sup> Cfr. P. COSTANZO, *Quale partecipazione politica*, cit., 45.

<sup>111</sup> Cfr. A. STERPA, *Come tenere insieme la “disintermediazione”*, cit., 21; S. LABATE, *La virtù democratica. Un rimedio al populismo*, Roma 2019, 63.

<sup>112</sup> Cfr. M. AINIS, *Il regno dell’euroboro*, cit., 71.

<sup>113</sup> I riferimenti testuali sono tratti da M. CALISE-F. MUSELLA, *Il principe digitale*, cit., 133; v. anche E. MOSTACCI, *Critica della ragione algoritmica: Internet, partecipazione politica e diritti fondamentali*, in *Costituzionalismo.it* ([www.costituzionalismo.it](http://www.costituzionalismo.it)), n. 2/2019, 99 s.

<sup>114</sup> C.R. SUNSTEIN, *Republic.com 2.0*, Princeton-New York 2007; M. BASSINI, *Rise of Populism and the Five Star Movement model: An Italian Case Study*, in *Italian Journal of Public Law*, n. 1/2019, 302 ss.

<sup>115</sup> Cfr. quanto osserva N. BOBBIO, *Il futuro della democrazia*, cit., 58 ss. Di un’altra idea pare D. DE LUNGO, *Internet fra democrazia e diritti costituzionali*, cit., 8 s.

<sup>116</sup> Per tutti, cfr. H. KELSEN, *Essenza e valore della democrazia*, cit., 100 ss.; ID., *Il problema del parlamentarismo*, cit., 177; ID., *I fondamenti della democrazia*, cit., 245 s., 269.

concordare con il leader di turno e con la maggioranza che lo acclama e lo segue<sup>117</sup>; in ogni caso, la possibilità di “silenziare” subito chi la pensa diversamente è consentita dalla tecnologia. Qualora lo si volesse fare basterebbe un clic; com’è chiaro, questo tema attiene al grave problema della democrazia interna al “partito cybercratico”<sup>118</sup>. Insomma, la rete non sembra il “luogo” più favorevole per dissentire, anche perché i “leoni da tastiera” sono subito pronti ad attaccare con “ruggiti” di insulti e con attacchi denigratori<sup>119</sup> dando vita ad una sorta di “squadrismo” che riporta indietro nel tempo<sup>120</sup>. Eppure “uno dei principi fondamentali della democrazia è che ognuno deve rispettare l’opinione politica degli altri, giacché tutti sono uguali e liberi”<sup>121</sup>. A questa logica, si oppone il “settarismo” e “l’intransigenza” verso chi la pensa diversamente, due problemi che la rete aggrava ed a causa dei quali “la democrazia si sgonfia come un pallone bucato”<sup>122</sup>.

Si deve inoltre constatare che internet favorisce la presenza di gruppi “chiusi”, all’interno dei quali – almeno tendenzialmente – vi è una comunanza di visioni (altrimenti, con molta probabilità, non sarebbe autorizzato l’ingresso e la permanenza all’interno di essi); si tratta di vere e proprie “bolle”<sup>123</sup> o “echo chambers”<sup>124</sup>. Ciò, com’è ovvio, non favorisce il pluralismo delle idee<sup>125</sup>, il contraddittorio, la critica costruttiva, la “convivialità delle differenze” (per usare la celebre e pregnante espressione di don Tonino Bello)<sup>126</sup>. La democrazia, invece, non può fare a meno dei diversi punti di vista<sup>127</sup> e finanche del conflitto che è ad essa connaturato<sup>128</sup> che, quale componente del dialogo, non si deve temere<sup>129</sup>; proprio dal conflitto, anzi, possono nascere nuovi processi alla ricerca dell’unità<sup>130</sup>. L’“unanimismo” non si addice alla democrazia<sup>131</sup>. Internet, invece, è “zona di sicurezza” (proprio per il fatto di favorire relazioni tra persone che tendenzialmente sono accomunate dalle stesse opinioni), è “zona priva di conflitto”<sup>132</sup>. In passato, nei partiti non mancavano contrasti interni, alle volte anche particolarmente aspri, che di certo non portavano alla espulsione dei dissenzienti con la velocità e la perentorietà di un semplice clic; si ritrovavano

---

<sup>117</sup> Cfr. A. DAL LAGO, *Populismo digitale*, cit., 131.

<sup>118</sup> M. CALISE-F. MUSELLA, *Il principe digitale*, cit., 113.

<sup>119</sup> Cfr. P. COSTANZO, *La democrazia digitale (precauzioni per l’uso)*, cit., 76. Sulla difficoltà a dissentire su internet, cfr. P. VILLASCHI, *Voto e partecipazione*, cit., 612. Cfr. anche FRANCESCO, *Fratelli tutti*, 44.

<sup>120</sup> Cfr. E. MOSTACCI, *Critica della ragione algoritmica*, cit., 105.

<sup>121</sup> H. KELSEN, *I fondamenti della democrazia*, cit., 269.

<sup>122</sup> M. AINIS, *Il regno dell’euroboro*, cit., 67.

<sup>123</sup> Cfr. G. MATUCCI, *Informazione online e dovere di solidarietà*, cit., 6; M. MEZZANOTTE, *Fake news nelle campagne elettorali digitali. Vecchi rimedi o nuove regole?*, in *Federalismi.it* ([www.federalismi.it](http://www.federalismi.it)), n. 24/2018, 19 s., ma *passim*; M. AINIS, *Il regno dell’euroboro*, cit., 70, 77 ss.; S. CASSESE, *La democrazia e i suoi limiti*, cit., 112; ID., *La svolta*, Bologna 2019, 171. In argomento, v. anche G. PITRUZZELLA, *Freedom of Information*, cit., 15 ss., 42 ss.

Già nel 2011, S. RODOTÀ, *Informazione e nuove tecnologie*, cit., 102, metteva in luce che sulla rete, come sempre avviene nella vita reale, si è portati ad entrare in contatto con coloro che – condividendo con noi punti di vista simili – possono rinsaldarci nei nostri convincimenti.

<sup>124</sup> M. CALISE-F. MUSELLA, *Il principe digitale*, cit., 11 s.; C. MAGNANI, *Libertà di espressione e fake news*, cit., 30; E. MOSTACCI, *Critica della ragione algoritmica*, cit., 96 s. e 99. Sul punto, di recente, v. anche G. DONATO, *Il potere senza responsabilità*, cit., 361; M.N. CAMPAGNOLI, *Social media e information disorder: questioni di ecologia comunicativa in Rete (Parte prima – Le fake news)*, in *Dirittifondamentali.it* ([www.dirittifondamentali.it](http://www.dirittifondamentali.it)), n. 2/2020, 1547 s.

<sup>125</sup> Su pluralismo e internet, cfr. O. POLLICINO, *Tutela del pluralismo nell’era digitale: ruolo e responsabilità degli Internet service provider*, in *Consulta Online* ([www.giurcost.org](http://www.giurcost.org)), 10.02.2014. Cfr. anche A. PAPA, *La problematica tutela del diritto all’autodeterminazione informativa nella big data society*, in questi stessi scritti. Da ultimo, al riguardo, si è espresso anche FRANCESCO, *Fratelli tutti*, 45.

<sup>126</sup> *Scritti di pace*, Molfetta (Ba) 1997, 64.

<sup>127</sup> Cfr. M. AINIS, *Il regno dell’euroboro*, cit., 17, 64 s.

<sup>128</sup> Cfr., tra i tanti, S. LABATE, *La virtù democratica*, cit., 14 s., ma *passim*.

<sup>129</sup> Cfr. FRANCESCO, *Discorso ai delegati al V Convegno nazionale della Chiesa Italiana*, Firenze 10 novembre 2015.

<sup>130</sup> Cfr. FRANCESCO, *Evangelii gaudium*, 227 s.

<sup>131</sup> Cfr. S. LABATE, *La virtù democratica*, cit., 73.

<sup>132</sup> Z. BAUMAN, *La vita tra reale e virtuale*, cit., 63 s.

“insieme persone che partivano da punti di vista diversi, dibattevano, convincevano e si facevano convincere”<sup>133</sup>.

Non si trascuri poi l'efficacia “invisibile” dei *cookies* che suggeriscono a chi controlla la rete<sup>134</sup> quali sono i gusti degli internauti e favoriscono la raccolta dei c.d. *big data*<sup>135</sup>, per poter orientare in modo subdolo e strisciante i loro convincimenti verso i fini che ci si propone. Un algoritmo, tramite i *cookies*, riesce a captare gli interessi dei naviganti e, sulla base di questi, può manipolarne la libertà, la volontà e quindi l'autonomia, che non è quindi reale<sup>136</sup>. In altre parole, a fronte del potere dell'algoritmo (o, se si preferisce dire, dell'“algoritmo al potere”)<sup>137</sup>, la democrazia appare minacciata; non vi è chi non veda come quel “rendiconto quotidiano sull'esercizio del potere” che essa richiede non è facile da esercitare sugli algoritmi, la “dittatura” dei quali è favorita dal fatto che il potere viene esercitato in modo “invisibile, nascosto”<sup>138</sup>. Non c'è dubbio che la democrazia sia in crisi tutte le volte in cui il *kratos* non è attribuito al *demos* (che lo deve esercitare nei limiti della Costituzione), ma è “collocato” altrove; com'è stato fatto notare, pare farsi strada una “algocrazia”<sup>139</sup>.

A proposito di quanto si sta ora dicendo, non sempre è chiaro chi ci “sia” dietro un sito, un blog, una piattaforma. In altre parole, chi controlla la rete? Chi è che “getta la rete nel mare aperto” di internet per raccogliere i “pesci” che vi rimangono impigliati? Il valore della trasparenza, quindi, sembra essere esposto a non pochi rischi<sup>140</sup> e ciò rende ancora più problematica l'idea di affidare ogni decisione politica (seppure indirettamente) all'agorà telematica.

In stretta connessione a quanto ora detto, non si sottovaluti che non sarebbe materialmente possibile interpellare i cittadini su ogni questione (essi dovrebbero essere perennemente connessi)<sup>141</sup>, apparendo infatti “utopistica”<sup>142</sup> una convinzione del genere; la “democrazia dei sondaggi”, che in parte si sta facendo strada, non può realizzare una vera democrazia<sup>143</sup>, se si considera che chi si esprime spesso non ha “un livello informativo adeguato ad affrontare soluzioni

---

<sup>133</sup> S. CASSESE, *La svolta*, cit., 171.

<sup>134</sup> Per tutti, v. J. GOLDSMITH-T. WU, *Who Controls the Internet? Illusions of a Borderless World*, New York 2006.

<sup>135</sup> Al riguardo, per tutti, v. P. COSTANZO, *La democrazia digitale (precauzioni per l'uso)*, cit., 78.

<sup>136</sup> Cfr. A. D'ATENA, *Tensioni e sfide*, cit., 15; M. MEZZANOTTE, *Fake news nelle campagne elettorali digitali*, cit., 6 s.; A. STERPA, *Come tenere insieme la “disintermediazione”*, cit., 3 s.; L. AMMANNATI, *Verso un diritto delle piattaforme digitali?*, in *Federalismi.it* ([www.federalismi.it](http://www.federalismi.it)), n. 7/2019, 15 ss.; M. CALISE-F. MUSELLA, *Il principe digitale*, cit., VIII, 10, 76. Come osservano questi AA., “ciò che in rete è visibile o non visibile dipende da chi definisce le regole del web. E ciò che non è visibile, nel nuovo mondo digitale, rischia di non esistere” (11); E. MOSTACCI, *Critica della ragione algoritmica*, cit., 57 ss., spec. 80, ma *passim*; P. PASSAGLIA, *Ancora sul fondamento costituzionale di Internet*, cit., 6 ss.; E. CATELANI, *Fake news e democrazia: verso una democrazia tecnologica?*, in questi stessi scritti; M. MANETTI, *Regolare internet*, cit., 14 ss.; M.N. CAMPAGNOLI, *Social media e information disorder: questioni di ecologia comunicativa in Rete (Parte prima – Le fake news)*, cit., 1545.

<sup>137</sup> M. AINIS, *Il regno dell'euroboro*, cit., 19 ss. Sul punto, cfr. G. PITRUZZELLA, *Freedom of Information*, cit., 13 ss.

<sup>138</sup> M. AINIS, *Il regno dell'euroboro*, cit., 28 s.

<sup>139</sup> A. CELOTTO, *Algoritmi e algoretica: quali regole per l'intelligenza artificiale?*, in questi stessi scritti.

<sup>140</sup> Cfr. P. COSTANZO, (voce) *Informazione nel diritto costituzionale*, cit., 392 s.; cfr. anche quanto questo A. osserva in *Il fattore tecnologico e il suo impatto sulle libertà fondamentali*, cit., 12.

Per stare a tempi relativamente recenti, si pensi alla vicenda di Cambridge Analytica; sul punto, tra i tanti, v. P. CIARLO, *Democrazia, partecipazione popolare e populismo al tempo della rete*, in *Rivista AIC* ([www.rivistaaic.it](http://www.rivistaaic.it)), n. 2/2018, 7; M. CALISE-F. MUSELLA, *Il principe digitale*, cit., 107; G. PITRUZZELLA, *Freedom of Information*, cit., 22 s.

<sup>141</sup> Cfr. S. CASSESE, *La svolta*, cit., 126, 178. Si veda quanto già affermava in passato N. BOBBIO, *Il futuro della democrazia*, cit., 14.

<sup>142</sup> S. CASSESE, *La democrazia e i suoi limiti*, cit., 24.

<sup>143</sup> Come rileva anche G. ZAGREBELSKY, *Il «Crucifige!» e la democrazia*, cit., 139. Sul punto, cfr. anche P. COSTANZO, *La democrazia elettronica*, cit., 484; S. RODOTÀ, *Tecnopolitica*, cit., 55 ss.; Id., *Informazione e nuove tecnologie*, cit., 101. Criticamente nei confronti della c.d. “sondocrazia” si esprime anche D. DE LUNGO, *Internet fra democrazia e diritti costituzionali*, cit., 11.

complesse<sup>144</sup> ed ha solo la possibilità di “sbarrare” una casella sulla base delle spinte emotive del momento<sup>145</sup> e non di discutere quella scelta e quindi arrivare ad una decisione come esito di un ragionamento personale che si sia dapprima confrontato con quello altrui. A ciò si aggiunga, come si diceva poco sopra, che il consenso si potrebbe formare in modo non libero, ma potrebbe essere manipolato<sup>146</sup>.

Si pensi, pertanto, alle criticità che presenterebbero iniziative legislative popolari formatesi in rete<sup>147</sup>, alle quali parteciperebbe – ad essere realisti – solo una minima parte del corpo elettorale; verrebbero fatalmente esclusi moltissimi che per età, per condizioni economiche o tecniche, per scarsa formazione non avrebbero alcuna possibilità di accesso ad internet. In generale, si pone infatti un problema di “fruibilità” da parte del “cittadino-utente” del frutto “dell’attività informatica pubblica”<sup>148</sup>, di talché finirebbero per decidere solo coloro che hanno la possibilità di usare le nuove tecnologie. Si rischia così di “approda[re] ad una sorta di regime di élites ‘casuali’”<sup>149</sup>.

Quanto da ultimo detto sembra quindi confermare che attraverso la via telematica difficilmente può attuarsi la democrazia, che invero non sarebbe neanche realmente diretta (anzi, è “maldestramente” considerata tale)<sup>150</sup>, essendo piuttosto – come ha osservato L. D’Andrea – “eterodiretta”<sup>151</sup> ossia diretta da altri, siccome influenzata e condizionata da chi decide quali e quando talune scelte siano da sottoporre a quella parte di popolo che “abita” il web<sup>152</sup>. In maniera *tranchant*, ad avviso di Bobbio, “l’ipotesi che la futura computer-crazia [...] consenta l’esercizio della democrazia diretta [...] è puerile”<sup>153</sup>.

Com’è noto, poi, le scelte (e quindi la libertà di manifestazione del pensiero)<sup>154</sup> vengono condizionate dalle c.d. *fake news*, notizie false che internet amplifica<sup>155</sup> e che sviano gli elettori e li disorientano, per indirizzarne le preferenze verso decisioni che non possono che essere viziate da una volontà – ancora una volta – non liberamente (ma artatamente) formatasi. Ciò è possibile a

---

<sup>144</sup> M. CALISE-F. MUSELLA, *Il principe digitale*, cit., 10.

<sup>145</sup> Cfr. A. MORELLI, *I rischi della riforma del divieto di mandato imperativo*, in AA. VV., *Crisi dello Stato costituzionale*, cit., 82.

<sup>146</sup> Cfr. P. COSTANZO, *Quale partecipazione politica*, cit., 42. Sui rischi della manipolazione del consenso che si accompagnano alla c.d. “democrazia digitale”, v., tra i tanti, anche S. RODOTÀ, *Tecnopolitica*, cit., 60; P. CIARLO, *Democrazia, partecipazione popolare e populismo*, cit., spec. 10 s.

<sup>147</sup> Se si vuole, tra gli altri, v. il mio *Il costituzionalismo alla prova delle recenti proposte di riforma*, cit., 143 ss.

<sup>148</sup> Così, quasi testualmente, si esprime P. COSTANZO, (voce) *Informazione nel diritto costituzionale*, cit., 391.

<sup>149</sup> S. RODOTÀ, *Tecnopolitica*, cit., 112.

<sup>150</sup> Cfr. G. MOSCHELLA, *Crisi della rappresentanza politica*, cit., 255. Da ultimo, P. VILLASCHI, *Voto e partecipazione*, cit., 612, considera “fuorviante il riferimento alla democrazia diretta”.

<sup>151</sup> ... o “pseudo-diretta”, come ha rilevato A. RUGGERI, *Rischi di involuzione autoritaria*, cit., 22. Sul punto, v. anche F. RIMOLI, *Democrazia, populismo digitale e “neointermediazione” politica*, cit., 9.

Che si corra il rischio di “approda[re] ad una sorta di regime di élites ‘casuali’” lo diceva circa vent’anni addietro S. RODOTÀ, *Tecnopolitica*, cit., 112.

<sup>152</sup> Cfr. P. COSTANZO, *La democrazia elettronica*, cit., 477; F. PIZZOLATO, *I sentieri costituzionali della democrazia*, Roma 2019, 55. Al riguardo, v. quanto osserva in riferimento all’esperienza del Movimento 5 Stelle, P. VILLASCHI, *Voto e partecipazione*, cit., 612.

<sup>153</sup> N. BOBBIO, *Il futuro della democrazia*, cit., 14.

<sup>154</sup> Cfr. A. MORELLI-O. POLLICINO, *Le metafore della rete. Linguaggio figurato, judicial frame e tutela dei diritti fondamentali nel cyberspazio: modelli a confronto*, in *Rivista AIC* ([www.rivistaaic.it](http://www.rivistaaic.it)), n. 1/2018, 15; O. POLLICINO, *Freedom of expression and the European approach to disinformation and hate speech: the implication of the technological factor*, in questi stessi scritti.

<sup>155</sup> Cfr. G. PITRUZZELLA, *Freedom of Information*, cit., 18 ss. Sui diversi tipi di *fake news*, v. M. BASSINI-G.E. VIGEVANI, *Primi appunti su fake news e dintorni*, in *MediaLaws* ([www.medialaws.eu](http://www.medialaws.eu)), n. 1/2017, 15 ss.; G. MATUCCI, *Informazione online e dovere di solidarietà*, cit., 9 ss.; A. CANDIDO, *Libertà di informazione e democrazia ai tempi delle fake news*, in *Federalismi.it* ([www.federalismi.it](http://www.federalismi.it)), n. 20/2020 (24 giugno 2020), 105 ss.

causa della difficoltà di individuare su chi grava la responsabilità (anche a causa dell'anonimato)<sup>156</sup>, quest'ultima apparendo sempre più distante da chi realmente esercita il potere online<sup>157</sup>. Questa stortura del sistema, evidentemente, viene sfruttata da chi diffonde le notizie false, utilizzate per favorire la permanenza del singolo utente in una data piattaforma<sup>158</sup>.

La democrazia, però, richiede un "ragionare insieme" la cui "integrità" pretende che sia "rispettata la verità dei fatti"<sup>159</sup>. È palese che, con le *fake news*, si mina fin dalle fondamenta la sovranità popolare<sup>160</sup>, per quanto si voglia far credere che è proprio essa che si intende valorizzare attraverso l'uso delle piattaforme digitali, che in definitiva sono "poteri privati che esercitano funzioni para-costituzionali"<sup>161</sup>.

Inoltre, se non si erra nell'affermare che la democrazia si regge, come mi sono andato convincendo nel tempo, su due pilastri, quello della cultura<sup>162</sup> e quello della partecipazione<sup>163</sup>, ben si comprende che entrambi rischiano di scricchiolare: il primo proprio a causa delle *fake news* ed il secondo a motivo della già richiamata esclusione di tanti cittadini dalla possibilità di accedere alla piazza virtuale.

Infine, non poche perplessità in merito alla trasparenza e alla effettiva partecipazione solleva anche il "voto elettronico"<sup>164</sup>, la cui segretezza sarebbe tutta da dimostrare e dal quale rimane esclusa – ancora una volta – gran parte degli elettori.

Quelle adesso esposte sono solo alcune delle ragioni, a mio parere tra le più rilevanti, per le quali non è possibile credere in modo incondizionato nella c.d. "democrazia elettronica"<sup>165</sup> (o "virtuale"<sup>166</sup> o "digitale"<sup>167</sup>), la cui "consistenza" appare "alquanto ridotta"<sup>168</sup>; essa, anzi, appare "una espressione degenerata della democrazia *tout court*"<sup>169</sup>.

---

<sup>156</sup> Cfr. P. COSTANZO, (voce) *Internet*, cit., § 18; M. NISTICÒ, *Identità digitale e diritto al nome: il problema dell'usurpazione e la questione dell'anonimato*, in AA. VV., *Internet e Costituzione*, cit., 311 ss.; G. RESTA, *L'anonimato in Internet*, in O. POLLICINO-T.E. FROSINI-E. APA-M. BASSINI, *Diritti e libertà in Internet*, cit., 66 ss.; S. CASSESE, *La democrazia e i suoi limiti*, cit., 112; G. PITRUZZELLA, *Freedom of Information*, cit., 34 ss.; G. MATUCCI, *Informazione online e dovere di solidarietà*, cit., 27 ss.

<sup>157</sup> In argomento, da ultimo, v. G. DONATO, *Il potere senza responsabilità*, cit., 360 ss., spec. 363.

<sup>158</sup> Cfr. G. PITRUZZELLA, *Freedom of Information*, cit., spec. 21. Al riguardo, v. anche G. DONATO, *Il potere senza responsabilità*, cit., 361.

<sup>159</sup> G. ZAGREBELSKY, *Imparare democrazia*, cit., 21 s.

<sup>160</sup> Cfr. M. CALISE-F. MUSELLA, *Il principe digitale*, cit., 28 s. Sulla crisi della sovranità popolare, cfr. quanto rileva G. MOSCHELLA, *L'incerta prospettiva della democrazia rappresentativa*, cit., 3.

<sup>161</sup> O. POLLICINO, *L'"autunno caldo" della Corte di giustizia in tema di tutela dei diritti fondamentali in rete e le sfide del costituzionalismo alle prese con i nuovi poteri privati in ambito digitale*, in *Federalismi.it* ([www.federalismi.it](http://www.federalismi.it)), n. 10/2019, 10.

<sup>162</sup> Sulla cultura quale "precondizione" per la democrazia, v. tra gli altri L. CARLASSARE, *Informazione radiotelevisiva e il ruolo del pluralismo*, in AA. VV., *L'informazione*, cit., 109. Cfr. anche S. RODOTÀ, *Tecnopolitica*, cit., 7, e A. MORELLI, *Il giudice robot e il legislatore naïf*, cit., 8.

<sup>163</sup> Cfr. M. PICCHI, *Il diritto di partecipazione: note preliminari (per l'effettività dei diritti sociali)*, in *Rivista del Gruppo di Pisa* ([www.gruppodipisa.it](http://www.gruppodipisa.it)), 3 settembre 2012, 11.

<sup>164</sup> In argomento, v. P. COSTANZO, *La democrazia elettronica*, cit., 475; L. TRUCCO, *Il voto elettronico nella prospettiva italiana e comparata*, in *Dir. dell'informazione e dell'informatica*, n. 1/2011, 47 ss.; ID., *Democrazie elettorali e Stato costituzionale*, Torino 2011, 32 ss.; ID., *Il voto elettronico nel quadro della democrazia digitale*, in O. POLLICINO-T.E. FROSINI-E. APA-M. BASSINI, *Diritti e libertà in internet*, cit., 425 ss.; T.E. FROSINI, *Tecnologie e libertà costituzionali*, cit., 503 s.; M. ROSPI, *Internet e diritto di voto*, in AA. VV., *Internet e Costituzione*, cit., 263 ss.; S. SCAGLIARINI, in questi stessi scritti; F. CLEMENTI, *Proteggere la democrazia rappresentativa tramite il voto elettronico: problemi, esperienze e prospettive (anche nel tempo del coronavirus). Una prima introduzione*, in *Federalismi.it* ([www.federalismi.it](http://www.federalismi.it)), n. 6/2020, 216 ss.; M. FARINA, *Il diritto di voto alla fermata del "binario elettronico"*, in *Dirittifondamentali.it* ([www.dirittifondamentali.it](http://www.dirittifondamentali.it)), 2/2020, 608 ss.

<sup>165</sup> P. COSTANZO, *La democrazia elettronica*, cit.; ID., *L'informazione*, cit., 67 ss.; T.E. FROSINI, *Liberté Egalité Internet*, cit., 158 ss.

<sup>166</sup> M. CALISE-F. MUSELLA, *Il principe digitale*, cit., 45 ss.

In particolare, quanto ora detto sembra sufficiente a dimostrare che internet non può di per sé garantire la democrazia, la quale può inverarsi tramite l'uso di internet solo a certe condizioni, che adesso si proverà a richiamare. Ecco perché la democrazia oggi non si può identificare con il governo del popolo "internettiano" o, se si preferisce dire, telematico. La fiducia che internet possa giovare alle decisioni politiche può essere di chi lo controlla, ma è inspiegabile che lo sia per i tantissimi elettori che invece vengono guidati come "marionette" nei meandri della rete o che comunque, non volendo esagerare, vengono molto condizionati nelle proprie scelte. L'unica possibilità, che invero appare alquanto reale<sup>170</sup>, è che essi siano del tutto inconsapevoli di quanto qui esposto, ma questo di certo non migliora la situazione, anzi l'aggrava.

### 5. Democrazia "e" internet

A questo punto giunti, avendo escluso sia che la democrazia ed internet siano irriducibilmente incompatibili (e quindi alternativi) e sia che si possano "identificare", è possibile adesso valutare la terza opzione e provare a comprendere se ed in che modo l'una e l'altro possano convivere e siano conciliabili. Come ormai dovrebbe risultare chiaro alla luce delle considerazioni finora svolte, l'idea che si ha è che fra le tre strade qui prospettate quella ora in esame sia bisognosa di essere percorsa, sebbene non sia piana e nasconda talune insidie. Sbrigativamente si potrebbe osservare che i modi per conciliare democrazia e internet sarebbero insiti, sotto forma di "rimedi", ai problemi sopra elencati a causa dei quali – si potrebbe dire – internet "non è tutto" per la democrazia; basterebbe ripercorrere punto per punto quanto già detto per individuare le soluzioni alle distorsioni alle quali negli ultimi anni è andato incontro l'utilizzo spregiudicato degli strumenti tecnologici. Tuttavia, si ritiene opportuno fare un passo indietro ed inquadrare la questione, ancora una volta, su un piano teorico.

Se internet – come osservato in apertura – si pone al servizio dei diritti inviolabili dell'uomo<sup>171</sup>, esso può rendersi funzionale anche alla democrazia, proprio per il legame inscindibile che intercorre tra quest'ultima e i diritti stessi<sup>172</sup>: "la democrazia fa tutt'uno con la salvaguardia delle libertà"<sup>173</sup>; tuttavia, non è scontato che ciò avvenga, a motivo dei tanti pericoli che rischiano di fare cadere "i diritti nella 'rete' della rete"<sup>174</sup>. Abbagliati dalle possibilità di espansione dei diritti non dobbiamo, di certo, sottovalutare i simmetrici rischi di involuzione dei diritti stessi, che può essere provocata dalla difficoltà di garantire la riservatezza dei dati personali<sup>175</sup>; a ciò si aggiunga, sebbene riguardi qualche profilo diverso, il problema dei *cookies* al quale si è già accennato. Per ciò che interessa il presente studio, pur non essendo possibile soffermarsi su questo punto meritevole di più adeguata riflessione, non si trascuri il fatto che la democrazia non può fare a meno del rispetto della *privacy*, non fosse altro perché la capacità di autodeterminazione dei

---

<sup>167</sup> M. AINIS, *Democrazia digitale*, in *Rass. parl.*, n. 2/2013, 263 ss., spec. 268 ss.

<sup>168</sup> P. COSTANZO, *La democrazia elettronica*, cit., 476.

<sup>169</sup> A. RUGGERI, *Rischi di involuzione autoritaria*, cit., 22.

<sup>170</sup> ... come conferma E. CATELANI, *Fake news e democrazia*, cit., 14.

<sup>171</sup> In argomento, v. i contributi contenuti in AA. VV., *The Internet and Constitutional Law*, cit., e, spec., O. POLLICINO-G. ROMEO, *Concluding remarks: internet law, protection of fundamental rights and the role of constitutional adjudication*, 234 ss.

<sup>172</sup> Cfr., tra i tanti, N. BOBBIO, *Il futuro della democrazia*, Torino 1995, 6 s.; Id., (voce) *Democrazia*, in N. Bobbio-N. Matteucci-G. Pasquino, *Il Dizionario di Politica*, Torino 2004, 239; F. PIZZOLATO, *I sentieri costituzionali*, cit., 21.

<sup>173</sup> A. RUGGERI, *Rischi di involuzione autoritaria e integrazione sovranazionale come garanzia della democrazia*, in AA. VV., *Crisi dello Stato costituzionale*, cit., 24, ma v. anche 26.

<sup>174</sup> F. PIZZETTI, *I diritti nella "rete" della rete*, cit.

<sup>175</sup> Su tali questioni, si veda almeno quanto osserva F. PIZZETTI, *Dati e diritti*, cit., 7 ss.

cittadini (ma anche degli avversari politici) verrebbe messa a rischio se i dati sensibili dei singoli (che, evidentemente, attengono anche alla personale visione del mondo) fossero nella disponibilità dei leader politici, i quali potrebbero farne l'uso che preferiscono, anche al servizio di nuove forme di autoritarismo.

D'altra parte, come detto, internet è strumento prezioso per la libertà di informazione che, a sua volta, secondo una "concezione 'funzionalista'", non solo si pone al servizio della libertà di manifestazione del pensiero ma è anche in grado di "portare a concretezza altri valori primari dell'ordinamento costituzionale, quali l'esercizio del diritto-dovere di voto, la partecipazione politica ed il pluralismo democratico"<sup>176</sup>. In altri termini, come la stessa Consulta ha avuto modo di rilevare, l'informazione è una "condizione preliminare" e "presupposto insopprimibile" dello Stato democratico<sup>177</sup>.

Occorre, però, avere la consapevolezza che idolatrare il progresso scientifico appare assai pericoloso per la democrazia, che rischierebbe di non poter rimanere in vita per cedere il passo alla tecnocrazia con la quale si pone in antitesi<sup>178</sup>. Si tratta cioè di valorizzare la scienza (e i suoi prodotti) senza mai trascurare (o, peggio, mortificare) quella che Amartya Sen ha chiamato "capacitazione", ossia – in sostanza – la possibilità riconosciuta agli esseri umani (aggiungo, sia a livello individuale che collettivo, come *demos*) di "vivere il tipo di vita al quale danno valore"<sup>179</sup>.

Lo sviluppo, infatti, secondo questa suggestiva impostazione, non può che essere misurato sulla base della crescita delle libertà umane, che non è solo il fine dello sviluppo stesso ma anche il mezzo per realizzarlo<sup>180</sup>; tuttavia, "senza adeguate ed efficaci forme di protezione dei dati, e senza migliorare la tutela della libertà per ogni uomo di proteggere la sua sfera di riservatezza, noi rischiamo concretamente che il progresso della rete ci porti non alla libertà infinita, ma al passato nel quale ognuno era *homo hominis lupus*"<sup>181</sup>. Non potrebbe infatti trattarsi di vero sviluppo qualora i prodotti del progresso scientifico, nell'offrire agli esseri umani possibilità prima sconosciute, dovessero limitare, ad es., per ciò che qui interessa, la libertà di manifestazione del pensiero (a causa di latenti manipolazioni della volontà). Per riprendere quanto si diceva in precedenza, il progresso è davvero tale se è *al servizio* dell'uomo e non se *si serve* di quest'ultimo. Ciò che si intende dire è che "i fini e i mezzi dello sviluppo esigono che sia privilegiata la prospettiva della libertà; questo punto di vista considera gli esseri umani creature che – dandogliene – s'impegnano attivamente a forgiare il proprio destino e non si limitano a ricevere passivamente i frutti di un qualsiasi programma di sviluppo, anche ben congegnato"<sup>182</sup>. Il richiamo alla libertà non implica l'adozione di una prospettiva liberista (o individualista); nella impostazione teorica qui considerata, infatti, le libertà non possono che tradursi in "impegno sociale"<sup>183</sup> al servizio del bene comune. A sua volta, "l'esercizio della libertà è mediato dai valori, ma i valori sono soggetti [...] all'influenza della discussione pubblica e dell'interazione sociale, e su queste

---

<sup>176</sup> P. COSTANZO, (voce) *Informazione nel diritto costituzionale*, cit., 341.

<sup>177</sup> Corte cost. n. 348 del 1990, p.to 2 del cons. in dir., sulla quale v. anche E. CATELANI, *Fake news e democrazia*, cit., 13.

<sup>178</sup> N. BOBBIO, *Il futuro della democrazia*, cit., 23.

<sup>179</sup> A. SEN, *Lo sviluppo è libertà. Perché non c'è crescita senza democrazia*, Milano 2001, 24 (v. anche 293, ma *passim*). Similmente Martha Nussbaum si basa su un approccio basato sulle "capacità umane, vale a dire su ciò che le persone sono realmente in grado di fare e di essere, avendo come modello un'idea intuitiva di vita degna della dignità di un essere umano" (v. M.C. NUSSBAUM, *Diventare persone*, Bologna 2001, 19, che non manca di mettere in luce talune differenze, unitamente ad alcuni punti di contatto, tra la sua impostazione e quella di Sen: 25 ss.).

<sup>180</sup> A. SEN, *Lo sviluppo è libertà*, cit., 41, 57, ma *passim*.

<sup>181</sup> F. PIZZETTI, *I diritti nella "rete" della rete*, cit., 59.

<sup>182</sup> A. SEN, *Lo sviluppo è libertà*, cit., 58.

<sup>183</sup> A. SEN, *Lo sviluppo è libertà*, cit., 6, 282 ss.; *Id.*, *La libertà individuale come impegno sociale*, Roma-Bari 2011.

agiscono le libertà partecipative<sup>184</sup>. Anche queste ultime, com'è ovvio, devono essere garantite per potersi discorrere di sviluppo, essendo al tempo stesso "mezzi" e "fini" di quest'ultimo<sup>185</sup>. Quanto ora detto induce a riflettere su un altro aspetto.

Ben si comprende che l'uso smodato di internet rischia di (o forse mira a) soffocare la discussione pubblica, a discapito quindi dei valori che quest'ultima tutela (e quindi delle stesse libertà partecipative)<sup>186</sup> ed a vantaggio di discussioni che nella sostanza sono riservate a pochi<sup>187</sup>; è singolare, peraltro, constatare che proprio chi si erge a forza politica "antielitaria" finisca per coinvolgere nei dibattiti virtuali comunque un'élite di elettori, che è solo diversa da quella che mira a contrastare ma sempre tale è<sup>188</sup>. La prima scrematura, com'è ovvio, è data dal fatto che, come detto, non tutti hanno la possibilità di accedere alla rete; a ciò si aggiunga che si può scegliere di condividere il proprio pensiero solo tra i c.d. "amici" o comunque all'interno di piattaforme create e gestite per veicolare solo un certo tipo di messaggio ed una precisa "visione del mondo"<sup>189</sup>, a volte anche pericolosa ed in grado di mettere al rischio il valore della sicurezza<sup>190</sup>. Di una discussione che sia realmente pubblica la democrazia non può fare a meno<sup>191</sup>; non vi è chi non veda che essa possa maggiormente favorire l'individuazione dei bisogni (anche economici) e le modalità per fronteggiarli<sup>192</sup>.

Occorre quindi chiedersi: è reale partecipazione, che come si sa è valore che la Repubblica si impegna a garantire (v. art. 3 Cost.), quella che si vorrebbe assicurare attraverso la nuova tecnologia? È sufficiente un post, un commento o una "x" in un sondaggio telematico per poter affermare che si sta prendendo parte ai processi di decisione politica? Al riguardo sia consentito, ancora una volta, manifestare alcuni dubbi<sup>193</sup>; il "processo di apprendimento-discussione-deliberazione" che è richiesto "non può essere realizzato *one shot*, in un colpo solo"<sup>194</sup>.

In ogni caso, la libertà di espressione che tendenzialmente è agevolata da internet non appare di certo al sicuro<sup>195</sup>; con la stessa facilità con la quale è possibile esprimere un pensiero o un commento è altresì possibile venire "censurati" da colui che gestisce un blog o un "gruppo chiuso". A chi "detiene le chiavi del server" è dato infatti un potere enorme che rischia di inquinare "le esperienze di deliberazione in rete o i meccanismi di selezione delle candidature"<sup>196</sup>; ecco perché appare urgente che si ponga fine all'"autoregolamentazione dei gestori"<sup>197</sup> e si trovino forme e

---

<sup>184</sup> A. SEN, *Lo sviluppo è libertà*, cit., 15.

<sup>185</sup> I riferimenti testuali sono di A. SEN, *Lo sviluppo è libertà*, cit., 290 s.

<sup>186</sup> A. SEN, *Lo sviluppo è libertà*, cit., 115, "la discussione pubblica e la partecipazione sociale sono dunque essenziali per la formazione delle scelte politiche entro un quadro democratico".

<sup>187</sup> Cfr. A. MORELLI, *Rappresentanza politica e libertà di mandato*, cit., 15.

<sup>188</sup> Cfr. A. MORELLI, *Rappresentanza politica e libertà di mandato*, cit., 15; S. LABATE, *La virtù democratica*, cit., 62; S. CASSESE, *La svolta*, cit., 196; F. RIMOLI, *Democrazia, populismo digitale e "neointermediazione" politica*, cit., 1. Se si vuole, v. il mio *Il costituzionalismo alla prova delle recenti proposte di riforma*, cit., 149.

<sup>189</sup> Cfr. F. PIZZOLATO, *I sentieri costituzionali*, cit., 54.

<sup>190</sup> Cfr. C. BASSU, *Piattaforme online e controllo dei contenuti pericolosi*, in *MediaLaws* ([www.medialaws.eu](http://www.medialaws.eu)), n. 1/2020.

<sup>191</sup> Cfr., tra i tanti, S. CASSESE, *La democrazia e i suoi limiti*, cit., 114.

<sup>192</sup> A. SEN, *Lo sviluppo è libertà*, cit., 154 ss.

<sup>193</sup> Cfr., a proposito dei pericoli della "teledemocrazia", come veniva chiamata, G. MOSCHELLA, *Rappresentanza politica e costituzionalismo*, cit., 213 s. Si veda anche S. RODOTÀ, *Tecnopolitica*, cit., XXII, 46, 75, 117.

<sup>194</sup> S. CASSESE, *La svolta*, cit., 99. Cfr. anche quanto osserva F. PIZZOLATO, *I sentieri costituzionali*, cit., 54.

<sup>195</sup> In argomento, cfr. O. POLLICINO, *The Constitutional Perspective on Freedom of Expression in the Internet Era*, in G. PITRUZZELLA-O. POLLICINO, *Disinformation and hate speech*, cit., 53 ss. (Id., *La prospettiva costituzionale sulla libertà di espressione nell'era di Internet*, in *MediaLaws* ([www.medialaws.eu](http://www.medialaws.eu)), n. 1/2018).

<sup>196</sup> M. CALISE-F. MUSELLA, *Il principe digitale*, cit., XIII, ma v. anche 75.

<sup>197</sup> A. PAPA, *La problematica tutela*, cit., 12.

modi di controllo e di disciplina che siano (più) consoni ad un sistema genuinamente democratico o che aspiri ad essere tale.

Perché questa impostazione appare utile ai nostri fini è presto detto: “non c’è crescita senza democrazia”<sup>198</sup> e quest’ultima è strettamente collegata alle libertà<sup>199</sup> ed attiene alla possibilità che ha il popolo di governarsi e di “costruirsi” il futuro, pur sempre nel rispetto dei limiti sanciti nel dettato costituzionale. A quest’ultimo proposito, si noti che la possibilità che la democrazia concede ai cittadini di desiderare senza limiti consente alla stessa democrazia di inverarsi solo se quei cittadini non oltrepassano certi limiti nel loro desiderare<sup>200</sup>. Si tratta, in fin dei conti, seppure con una diversa declinazione, del famoso “paradosso di Böckenförde”<sup>201</sup>.

In altre parole, come internet favorisce l’espansione di talune libertà (secondo l’impostazione di P. Costanzo), allo stesso modo queste ultime appaiono serventi la democrazia, purché siano limitate. L’illusione che internet non ponga più confini e paletti all’agire umano si scontra irrimediabilmente con le regole della democrazia<sup>202</sup>; così, mentre si promette la massima autodeterminazione al singolo – che, come si è detto, peraltro è solo apparente – si mette a rischio “l’autodeterminazione collettiva”<sup>203</sup> (senza considerare che è comunque utopistico ritenere che quella individuale possa essere assoluta)<sup>204</sup>. Ecco perché la (o le) libertà è (o sono) da intendere in termini di “corresponsabilità”<sup>205</sup>. La via da percorrere – in generale e, spec., sul piano legislativo – non può che essere, allora, quella di coniugare libertà e responsabilità su internet<sup>206</sup>.

Da quanto ora detto, si può osservare che solo nella misura in cui internet svolga questo ruolo di espansione delle libertà nel rispetto delle regole in parola (e venga quindi sfruttato a tali fini) può essere in grado di favorire la democrazia. In generale, ciò significa che – come detto – esso appare conforme allo “spirito” della Carta nella misura in cui contrasta, sul piano della politica, la logica della massa amorfa di profili social per favorire, invece, lo sviluppo della persona umana e quindi, in altri termini, se consente agli utenti del web di “diventare persone”<sup>207</sup>. A questo fine, di certo, appare prezioso il contributo che la “rete” può offrire per “raccolgere” notizie, informazioni<sup>208</sup> e approfondimenti che possano favorire la cultura e, in generale, la formazione nonché la coscienza civica e politica di chi legge<sup>209</sup>: in ultima istanza, la democrazia.

Come si diceva e come tutti sappiamo, negli angoli più nascosti della piazza virtuale si nascondono anche le notizie false che ingenerano l’effetto contrario di mortificare la cultura. Tuttavia, non sono pochi i modi per fare le opportune verifiche e riconoscerle. Al contempo, all’aumentare del personale bagaglio culturale – al cui fine internet molto contribuisce – dovrebbero diminuire le possibilità di cascare nei tranelli delle *fake news*.

---

<sup>198</sup> A. SEN, *Lo sviluppo è libertà*, cit.

<sup>199</sup> Com’è stato detto, “la libertà del cittadino è democrazia” (O. Zuccarini, in *Assemblea Costituente*, 7 marzo 1947). Cfr. quanto osserva A. STERPA, *Come tenere insieme la “disintermediazione”*, cit., 22.

<sup>200</sup> Cfr., tra gli altri, G. ORSINA, *La democrazia del narcisismo*, cit., 22.

<sup>201</sup> E.-W. BÖCKENFÖRDE, *La formazione dello Stato come processo di secolarizzazione*, Brescia 2006, 68.

<sup>202</sup> Non a caso, a questo riguardo, P. COSTANZO, *La democrazia digitale (precauzioni per l’uso)*, cit., 84, parla di “webcentrismo”.

<sup>203</sup> G. ORSINA, *La democrazia del narcisismo*, cit., 61, ma v. anche 41.

<sup>204</sup> Cfr. G. ORSINA, *La democrazia del narcisismo*, cit., 105.

<sup>205</sup> F. PIZZOLATO, *I sentieri costituzionali*, cit., 102.

<sup>206</sup> Sul punto, tra i tanti, v. O. POLLICINO, *La legge è uguale anche sul web*, cit., spec. 24.

<sup>207</sup> M.C. NUSSBAUM, *Diventare persone*, cit.

<sup>208</sup> È stato dimostrato che aumentano coloro che acquisiscono informazioni attraverso internet e non più dai tradizionali media (cfr. G. PITRUZZELLA, *Freedom of Information*, cit., 9 ss.). Cfr. P. COSTANZO, *Quale partecipazione politica*, cit., 23.

<sup>209</sup> Cfr. T.E. FROSINI, *Tecnologie e libertà costituzionali*, cit., 502; ID, *Liberté Egalité Internet*, cit., 42; P. COSTANZO, *Quale partecipazione politica*, cit., 23.

In questo tentativo di conciliare democrazia e internet, non si può fare a meno di rilevare che educare al corretto impiego della tecnologia appare improcrastinabile. Non solo, infatti, è necessario insegnare come tecnicamente “funziona” un pc o internet, ma anche educare al loro rispetto del prossimo. In questo senso, lo Stato dovrebbe molto investire, ma si ha la consapevolezza che – qualora fosse possibile farlo – sarebbe assai arduo raggiungere l’obiettivo. A quanto ora detto, si aggiunga il problema della povertà e della impossibilità per alcuni di essere in possesso della idonea strumentazione e il problema – sebbene molto ridimensionato rispetto al passato – della presenza di zone ancora mal servite ove è difficile connettersi<sup>210</sup>. Non v’è dubbio che se lo Stato si impegnasse maggiormente su questi fronti potrebbe, almeno in parte, “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale” di cui all’art. 3 Cost., favorendo condizioni di eguaglianza e, in definitiva, offrendo un servizio alla democrazia<sup>211</sup>; quest’ultima impresa, invero, non è delle più agevoli<sup>212</sup>. Come sostenuto da Sen, la democrazia è strettamente connessa alla crescita economica e quest’ultima alla discussione pubblica. Siamo di fronte ad un circolo che da “vizioso” occorre trasformare in “virtuoso”, impresa che, seppur ardua, non appare impossibile; come osserva l’A. ad altro proposito, “è incoraggiante pensare che a ogni circolo vizioso corrisponda, invertendo la direzione, un circolo virtuoso”. Al riguardo, un ruolo cruciale è quello che può ovviamente svolgere “la politica dello stato [...] non solo in quanto mira a mettere in pratica le priorità derivanti da valori e principi sociali, ma anche in quanto facilita e garantisce una discussione pubblica più completa”<sup>213</sup> e, in generale, la crescita economica.

Una doppia pretesa mette, a mio avviso, in crisi la democrazia. I due errori di fondo sono quelli ai quali si è già avuto modo di accennare: 1) usare internet con l’intento di attuare forme di democrazia diretta; 2) avendo di mira l’obiettivo che essa – un giorno – possa sostituire la democrazia rappresentativa. Così facendo, si sottovaluta il fatto che quest’ultima non può essere considerata “un orpello delle democrazie contemporanee, un accessorio del quale queste possano decidere, in qualunque momento, di fare a meno senza ripercussioni sulla forma di Stato”<sup>214</sup>.

Al di là di ogni altra considerazione in proposito, la possibilità di usare internet al fine di realizzare la democrazia diretta si scontra con l’ostacolo insormontabile di dover prima dimostrare che esista un diritto all’internet (o all’accesso ad internet) e che tutti siano messi nella condizione – volendo – di essere “presenti” nell’agorà virtuale. È ovvio, infatti, che solo se la possibilità di partecipare venisse (non solo astrattamente, ma anche concretamente) offerta ad ogni cittadino – come nel caso, ad es., dell’iniziativa legislativa popolare o dei diversi tipi di referendum – potrebbero essere accolti altri strumenti di (vera) democrazia diretta, oltre a quella già previsti in Costituzione. Pertanto, per quanto ad alcuni possa apparire inaccettabile o forse addirittura fantasioso, un modo per “tamponare”, almeno entro certi limiti, il deficit democratico del quale

---

<sup>210</sup> Sul piano normativo, non mancano tentativi volti a favorire la copertura della rete sul territorio nazionale. A tal proposito, come dà conto C. LOTTA, *Un nuovo diritto al tempo del Covid-19?*, cit., 70, tra le misure già messe in atto si segnala l’art. 54 del Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 259/2003), in tema di “fornitura dell’accesso agli utenti finali da una postazione fissa e fornitura di servizi telefonici”, come modificato alla luce della direttiva europea 2009/140/CE (recepita dal d.lgs. n. 70/2012). Inoltre, a livello sovranazionale, si segnala la direttiva 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio che mira ad istituire il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (in particolare, v. l’art. 84). È in corso di esame alla 14° Commissione (in sede referente), al Senato, il disegno di legge AS 1721, volto a conferire la delega per adottare un nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche (v. art. 4 del disegno di legge da ult. richiamato), in attuazione della direttiva 2018/1972.

<sup>211</sup> A. SEN, *Lo sviluppo è libertà*, cit., 278. Sulla necessità che la Repubblica intervenga (e sulle modalità per farlo), cfr. P. PASSAGLIA, *Internet nella Costituzione italiana*, cit., 22 ss., e L. NANNIPIERI, *La dimensione costituzionale del digital divide*, cit., 198 ss., che operano un richiamo a Corte cost. n. 307 del 2004.

<sup>212</sup> P. COSTANZO, *Aspetti problematici*, cit., § 3.

<sup>213</sup> A. SEN, *Lo sviluppo è libertà*, cit., 281.

<sup>214</sup> A. MORELLI, *Rappresentanza politica e libertà di mandato*, cit., 19.

soffre il nostro Paese dovrebbe essere quello di utilizzare internet come strumento “a sostegno” della democrazia rappresentativa<sup>215</sup>.

A tale proposito, sembra che diversi siano i modi attraverso i quali quanto ora osservato possa realizzarsi. Di certo, come già detto, internet costituisce un modo che consente ai singoli (ma anche agli “operatori istituzionali”)<sup>216</sup> di esercitare la propria libertà di informarsi<sup>217</sup>, preziosa per la democrazia<sup>218</sup>. Si è dell’idea, però, che quest’ultima sia da declinare non solo nella sua accezione “attiva” (peraltro, riconosciuta dalla Consulta)<sup>219</sup>, ma pure in quella “passiva”, potendosi convertire in un vero e proprio dovere di informarsi che, quale forma di partecipazione politica<sup>220</sup>, si accompagna allo *status* di cittadino in quanto discende dal dovere di solidarietà politica di cui discorre l’art. 3 Cost. (ed è quindi anche collegato al diritto-dovere di voto). Ciò, peraltro, appare funzionale alla formazione di una “opinione pubblica consapevole”, che in un sistema democratico appare “una *condicio sine qua non*”<sup>221</sup>.

Lo stesso dovere di solidarietà, poi, dovrebbe costituire un presidio contro la diffusione di notizie false, potendosi tradurre nell’“impegno di tutti a non mentire” o comunque non agevolare la disinformazione<sup>222</sup>. Tuttavia, com’è ovvio, occorre predisporre idonei “strumenti” dei quali l’ordinamento si deve dotare affinché – come sempre – si cerchi di far coincidere il piano del “dover essere” con quello dell’“essere”.

Invece di ridurre i tempi delle decisioni, le nuove tecnologie dovrebbero servire per “arricchire” le discussioni preliminari alle singole scelte<sup>223</sup>.

La possibilità di conciliare internet con la democrazia sembra che passi da una serie di interventi sul piano normativo<sup>224</sup> e tecnico<sup>225</sup>, non facili da prefigurare e da mettere in atto, che possano contrastare sempre meglio le *fake news*, assicurare la massima trasparenza nella gestione delle

---

<sup>215</sup> Cfr. P. COSTANZO, *La democrazia elettronica*, cit., 484. Che la c.d. *e-democracy* debba essere “di ausilio alla democrazia rappresentativa” e quindi porsi, rispetto ad essa, in una funzione “integrativ[a]” lo rileva anche A. MORELLI, *Rappresentanza politica e libertà di mandato*, cit., 12.

<sup>216</sup> P. COSTANZO, (voce) *Informazione nel diritto costituzionale*, cit., 362 ss.; ID., *L’informazione*, cit., 116.

<sup>217</sup> In argomento, v. P. COSTANZO, (voce) *Informazione nel diritto costituzionale*, cit., spec. 346 ss.

<sup>218</sup> Tra i tanti, cfr. A. PACE, *Libertà di informazione e Costituzione*, in AA. Vv., *L’informazione*, cit., 72.

<sup>219</sup> Al riguardo, v. almeno L. CARLASSARE, *Informazione radiotelevisiva*, cit., 110 s.

<sup>220</sup> U. ROMAGNOLI, *sub art. 3*, in AA. Vv., *Comm. Cost.*, a cura di G. Branca, Bologna-Roma 1975, 181, richiamato da P. COSTANZO, (voce) *Informazione nel diritto costituzionale*, cit., 355 s., ha osservato che “partecipazione ‘effettiva’, infatti, è capacità e autonomia di decisione. Ma per poter decidere bisogna essere informati e saper interpretare o meglio decodificare le informazioni, dato che l’informazione neutra ed imparziale è un mito”.

<sup>221</sup> G. ZAGREBELSKY, *Imparare democrazia*, cit., 13. Cfr. anche A. SPADARO, *Cenni sulle pericolose involuzioni*, cit., 10.

<sup>222</sup> Cfr. G. MATUCCI, *Informazione online e dovere di solidarietà*, cit., 32.

<sup>223</sup> Cfr. S. RODOTÀ, *Tecnopolitica*, cit., 114.

<sup>224</sup> A questo proposito, F. PIZZETTI, *Dati e diritti*, cit., 31, distingue tra “norme tecniche” e “norme giuridiche”, le prime relative al “funzionamento della rete, e più in generale del sistema delle comunicazioni elettroniche” e le seconde riguardanti la tutela dei diritti, sebbene le implicazioni tra le due specie siano a tutti chiare.

In argomento, cfr. anche P. COSTANZO, (voce) *Internet*, cit., §§ 3 ss., 19; ID., *Quale partecipazione politica*, cit., 32 ss.; ID., *Il fattore tecnologico e le sue conseguenze*, cit., 832 ss.; AA. Vv., *Networks. In Search of a Model for European and Global Regulation*, ed. L. Ammaniti, Torino 2012; S. RODOTÀ, *Perché Internet ha bisogno di nuove regole*, in *La Repubblica*, 27 novembre 2014; P. CIARLO, *Democrazia, partecipazione popolare e populismo*, cit., 10; O. POLLICINO, *Tackling Disinformation: A Comparative Review of Legislative Interventions and Other Measures*, in G. PITRUZZELLA-O. POLLICINO, *Disinformation and hate speech*, cit., 97 ss., e *ivi* G. PITRUZZELLA e O. POLLICINO, *Perspectives on Disinformation and Hate Speech*, 145 ss.; T.E. FROSINI, *Il Costituzionalismo nella Società tecnologica*, cit., 11 ss.; M. MANETTI, *Regolare internet*, cit.; G. DONATO, *Il potere senza responsabilità*, cit., 364 ss.

A tal proposito, si ricordi il disegno di legge “Gambaro” della XVII legislatura (AS 2688), sul quale, tra gli altri, v. G. MATUCCI, *Informazione online e dovere di solidarietà*, cit., 18 ss., e da ultimo, A. CANDIDO, *Libertà di informazione e democrazia*, cit., 115 s.

<sup>225</sup> Cfr. A. SIMONCINI, *Sovranità e potere nell’era digitale*, cit., 34.

piattaforme digitali<sup>226</sup> e far valere la responsabilità, specialmente penale<sup>227</sup>; tuttavia, qualunque misura si volesse adottare a tal proposito dovrebbe comunque essere “scevra da qualsiasi logica paternalistica”<sup>228</sup>. La questione, con specifico riferimento alle notizie false, è tutt’altro che semplice. Se, per un verso, la disinformazione nuoce alla democrazia, per un altro, quest’ultima, nella sua declinazione liberale, non impone un obbligo di dire la verità<sup>229</sup>. Ciò non toglie che il codice penale preveda già reati perseguibili, anche se compiuti per mezzo di internet<sup>230</sup>.

Dando per pacifiche queste ultime considerazioni, e riprendendo anche quanto già detto in precedenza, non si può altresì negare che sia fondamentale che venga salvaguardata “l’autonomia intellettuale”, che come insegna Hans Kelsen<sup>231</sup> costituisce un elemento indispensabile per la democrazia; quest’ultima infatti ha “carattere razionalistico”<sup>232</sup>, funzionale alla prevedibilità dell’uso del potere e quindi ai processi di formazione della volontà statale. Occorre allora chiedersi quale debba essere lo sforzo (a mio avviso, imponente) da richiedere ai pubblici poteri per non tradire l’identità del nostro ordinamento e al tempo stesso salvaguardare i cittadini da nuove forme di controllo e di dominazione alle quali internet si presta, con l’aggravante di illudere gli utenti di essere, al contrario, sempre più liberi nelle loro determinazioni<sup>233</sup>.

Sulla base dei concreti pericoli che si corrono in rete, qui sommariamente enunciati<sup>234</sup>, è spontaneo chiedersi se l’ICANN (*Internet corporation for assigned names and numbers*)<sup>235</sup> possa essere sufficiente ad essere “ente” regolatore di internet, in grado di assicurare trasparenza sul web e combattere le *fake news*, o se invece si renda opportuna la creazione di qualche altro organismo utile allo scopo<sup>236</sup>. Non è mancato poi chi ha rilevato che l’Unione europea possa svolgere un ruolo sempre più incisivo al riguardo<sup>237</sup>, come in parte sta già facendo<sup>238</sup>; in generale, appare avvertita l’esigenza di una “governance a dimensione globale”<sup>239</sup>. Certamente, rimarrebbe comunque insoluta l’annosa domanda che da Giovenale in poi giunge fino a noi: “*Quis custodiet ipsos custodes?*”.

---

<sup>226</sup> Cfr. M. MEZZANOTTE, *Fake news nelle campagne elettorali digitali*, cit., 15 ss.; L. AMMANNATI, *Verso un diritto delle piattaforme digitali?*, cit.

<sup>227</sup> Cfr. T. GIOVANNETTI, *Governance della rete e ricorso alla sanzione penale: il caso della responsabilità dell’internet service provider tra tentazioni punitive e rispetto dei principi costituzionali*, in AA. VV., *Internet e Costituzione*, cit., 315 ss.

<sup>228</sup> M. BASSINI-G.E. VIGEVANI, *Primi appunti su fake news*, cit., 21. Cfr. anche S. RODOTÀ, *Tecnopolitica*, cit., 154; A. CANDIDO, *Libertà di informazione e democrazia*, cit., 120 ss.

<sup>229</sup> Sul punto, v., da ultimo, A. CANDIDO, *Libertà di informazione e democrazia*, cit., 108 ss.

<sup>230</sup> Sul punto, tra gli altri, cfr. C. MAGNANI, *Libertà di espressione e fake news*, cit., 35 ss.; M. MEZZANOTTE, *Fake news nelle campagne elettorali digitali*, cit., 4, ma v. anche 7 s.

<sup>231</sup> H. KELSEN, *I fondamenti della democrazia*, cit., 247, ma *passim*. Sul punto, v. anche ID., *Difesa della democrazia*, in ID., *Essenza e valore della democrazia* (2004), cit., 87 s.

<sup>232</sup> H. KELSEN, *I fondamenti della democrazia*, cit., 248 ss.

<sup>233</sup> Cfr. P. PASSAGLIA, *Ancora sul fondamento costituzionale di Internet*, cit., 8 s.

<sup>234</sup> Al riguardo, v. l’efficace quadro che offre F. PIZZETTI, *Dati e diritti*, cit., 20 ss.

<sup>235</sup> Cfr. S. CASSESE, *La democrazia e i suoi limiti*, cit., 91.

<sup>236</sup> *Contra*, v. T.E. FROSINI, *Liberté Egalité Internet*, cit., 209.

<sup>237</sup> Sul punto, cfr., da ultimo, C. BERTOLINO, *Il diritto di accesso*, cit., 3 ss., che non manca di richiamare la Raccomandazione del Parlamento europeo del 26 marzo 2009 (anche cit. da S2485). Come si legge in tale fonte sovranazionale, “l’evoluzione di Internet dimostra che esso sta diventando uno strumento indispensabile per promuovere iniziative democratiche”.

<sup>238</sup> Cfr. E. CATELANI, *Fake news e democrazia*, cit., 5 s.; G. DE MINICO, *Internet: Rules and Anarchy*, cit., §§ 5 s.

<sup>239</sup> F. PIZZETTI, *Dati e diritti*, cit., 28. In argomento, cfr. quanto osservano P. COSTANZO, *Aspetti problematici*, cit., § 7, e O. POLLICINO, *La legge è uguale anche sul web*, cit., 8 ss.; G.L. CONTI, *La governance dell’internet: dalla costituzione della rete alla costituzione nella rete*, in AA. VV., *Internet e Costituzione*, cit., 77 ss.; C. BERTOLINO, *Il diritto di accesso*, cit., 12; G. DE MINICO, *Internet: Rules and Anarchy*, cit., § 4.

Sotto il profilo del leaderismo contemporaneo, occorre rilevare che la democrazia è connotata da una intrinseca dinamicità di chi detiene il potere<sup>240</sup>; pertanto, si avvicinano a forme autocratiche quelle forze politiche il cui capo carismatico, che sia direttamente impegnato sul piano politico o che sia un ideologo che agisce “dietro le quinte”, non muta con il passare del tempo. Se questo è un problema generale della democrazia, ancora più delicata appare la questione allorché una forza politica di tal guisa sia quella (o tra quelle) che maggiormente ripone una incondizionata fiducia in internet, facendo di quest’ultimo un abituale strumento che molto influisce sulla propria azione politica. Al di là delle altre considerazioni che si possono fare (e che in parte si sono già fatte), e stando ai profili che più interessano questo studio, sarebbe opportuno garantire l’alternanza del leader (quello “reale” e non soltanto quello che in alcuni casi è solo “di facciata”) all’interno delle forze politiche, a cominciare da quelle che sono più presenti sulle piazze virtuali (ove vengono anche adottate decisioni rilevanti). Occorre infatti fugare ogni possibile “ombra” che possa aggiungersi a quelle che già la rete, per sua natura, presenta.

Inoltre, democrazia e internet si possono conciliare a condizione che il secondo non sia un mezzo per eludere – nella sostanza – il dettato dell’art. 67 Cost. e quindi per vincolare i parlamentari ai momentanei utenti del web.

Non è certo questa la sede per soffermarsi sull’imprescindibilità del divieto di mandato imperativo per la democrazia, che ad avviso di chi scrive non può essere messa in dubbio<sup>241</sup>; tuttavia, non si esclude che le “discussioni” telematiche (le virgolette sono d’obbligo) possano provocare una pressione psicologica sui rappresentanti democraticamente eletti (anche da chi non frequenta la rete, il che non è irrilevante) e, al tempo stesso, favorire una maggiore (ma non completa) comprensione delle esigenze dell’elettorato. Ciò che però non può accadere è che i “dibattiti” sul web possano incidere a tal punto sui parlamentari da fare correre ad essi il rischio di estraneazione dalla realtà politica di appartenenza, non fosse altro che per la elementare ragione – come si accennava – che essi sono stati eletti con i voti anche di chi non è attivo su quelle piattaforme (sebbene non sia facile, ovviamente, dimostrare in quale percentuale).

Infine, il “vaglio mediatico”<sup>242</sup> al quale sono sottoposti i leader in un certo senso controbilancia (o dovrebbe controbilanciare) l’enorme potere che essi per la stessa via acquisiscono, il che rende in parte accettabile la “convivenza” di democrazia ed internet; tuttavia, bisogna ammettere che possa rivelarsi una illusione (anche) quella di credere che il web possa essere il modo migliore per controllare chi detiene il potere, per la semplice ragione che quest’ultimo “se ne serve meglio”<sup>243</sup> degli elettori nella misura in cui (e finché) non si mettano in campo azioni concrete per limitare il potere degli algoritmi, di cui si è detto<sup>244</sup>. Peraltro, siamo di fronte ad un doppio male: per un verso le passioni e le emozioni dei cittadini “dettano l’agenda” dei leader politici, ma come detto questo dà vita ad una oclocrazia; per altro verso, in alternativa, sono gli stessi leader che influiscono – come detto – sugli impulsi e sulle fragilità umane. In entrambi i casi siamo ben lungi da un sistema improntato a vera democrazia.

---

<sup>240</sup> Cfr. H. KELSEN, *I fondamenti della democrazia*, cit., 252.

<sup>241</sup> Sconfinata la bibliografia in materia; v. almeno N. BOBBIO, *Il futuro della democrazia*, cit., 11; G. MOSCHELLA, *Rappresentanza politica e costituzionalismo*, cit., 131, 135; ID., *Crisi della rappresentanza politica*, cit., 256; A.M. CITRIGNO-G. MOSCHELLA, *Quale futuro per il divieto di mandato imperativo?*, cit., spec. 12 s.; A. MORELLI, *Rappresentanza politica e libertà di mandato*, cit. Quest’ultimo A. non manca di osservare come l’istituto in parola “rappresenti un connotato indefettibile della democrazia costituzionale” (82); anche di recente, Morelli ha messo in luce l’attualità del divieto del mandato imperativo (*I rischi della riforma*, cit., spec. 71, 82).

<sup>242</sup> M. CALISE-F. MUSELLA, *Il principe digitale*, cit., XI.

<sup>243</sup> M. AINIS, *Il regno dell’euroboro*, cit., 73.

<sup>244</sup> Al riguardo, sarebbe infatti necessario “normare gli algoritmi”, a livello nazionale, sovra e internazionale, operazione – questa – che non nasconde diversi profili problematici (sul punto, cfr. A. CELOTTO, *Algoritmi e algoretica*, cit., 3 ss.).

## 6. Notazioni conclusive

Alla luce delle considerazioni svolte, sono adesso possibili talune osservazioni (provvisoriamente) conclusive, tentando di dare una risposta alla domanda posta all'inizio di questo studio. In questa sede, infatti, si è solo voluto offrire qualche spunto di riflessione in merito ad un tema che, per le molteplici sfaccettature che presenta, richiede un approfondimento che, come detto fin dall'inizio di questo scritto, non avrebbe comunque qui potuto aversi.

Non v'è dubbio che l'atteggiamento di chi scrive sia di apertura e di fiducia nei confronti di internet e delle enormi potenzialità per il genere umano che esso presenta; ben lungi dal demonizzare la tecnologia, si è convinti piuttosto che di quest'ultima debba farsi un ampio – ma corretto – uso, che deve essere indirizzato (e funzionale) allo sviluppo della persona umana.

Si è dell'idea, infatti, che un'equilibrata posizione sia quella di chi rileva che "lo strumento tecnologico deve essere certamente valorizzato ma non celebrato"<sup>245</sup> e cioè che debba rimanere intatta la sua natura di "mezzo" e non di "fine"<sup>246</sup>. Ragionando altrimenti si rischia di cadere nello scientismo e nelle sue trappole; nella "mentalità scienziata", infatti, "i valori sono relegati a semplici prodotti dell'emotività e la nozione di essere è accantonata per fare spazio alla pura e semplice fattualità"<sup>247</sup>. Quanto ora detto ci riporta a quella oclocrazia alla quale si è più volte accennato in questo studio ed alla quale si farà ancora richiamo.

Ritenere che si debba in qualche modo contrastare la diffusione dei nuovi mezzi di comunicazione non solo è cosa priva di senso, ma è comunque un'aspettativa destinata a rimanere vana e ingiustificata. Non si può fare a meno di considerare l'"avvento dell'informatica quale spartiacque nella storia del genere umano"<sup>248</sup> che ha dato avvio ad un processo inarrestabile<sup>249</sup>; tale è anche l'uso delle nuove tecnologie da parte della classe politica<sup>250</sup>. Ecco perché non ha molto senso fare paragoni con il passato, piuttosto essendo necessario saper interpretare la realtà e "preparare" il futuro; per usare le parole di Giorgio La Pira, "la storia non torna mai indietro: può essere rallentato il processo storico: mai fundamentalmente deviato"<sup>251</sup>.

Al tempo stesso, poi, non sembra giustificato un tentativo di contrasto se si considerano, anche alla stregua di quanto già detto, gli effetti positivi che può portare internet sul piano dello sviluppo delle libertà costituzionali e della democrazia<sup>252</sup>. A beneficio delle une e dell'altra, non si negano le non poche opportunità che disvelano le nuove tecnologie<sup>253</sup>, ma non si trascurano neanche i non minori rischi: insomma, una "commistione di pericoli e promesse"<sup>254</sup>. Ciò che preoccupa, infatti, è ritenere che internet risponda all'esigenza di una illimitata democrazia, il che "rischi[a] di corrompere la stessa democrazia"<sup>255</sup>. Com'è stato efficacemente rilevato, internet nutre "utopie

---

<sup>245</sup> A. VALASTRO, *Internet e social media prima e dopo il Coronavirus*, cit., 19.

<sup>246</sup> Come osserva GIOVANNIPAOLO II, *Messaggio*, cit., p.to 3.

<sup>247</sup> GIOVANNIPAOLO II, *Fides et ratio*, 88.

<sup>248</sup> Come osserva Z. BAUMAN in Z. BAUMAN-C. BORDONI, *Stato di crisi*, cit., 163.

<sup>249</sup> Cfr. F. RIMOLI, *Democrazia, populismo digitale e "neointermediazione" politica*, cit., 13.

<sup>250</sup> P. CIARLO, *Democrazia, partecipazione popolare e populismo*, cit., 8.

<sup>251</sup> In questi termini, G. La Pira si esprimeva in una lettera, del 18 marzo 1965, indirizzata ad Adlai Stevenson, ambasciatore degli Stati Uniti all'ONU, ora in Id., *I miei pensieri*, Firenze 2007, 87.

<sup>252</sup> Cfr. P. COSTANZO, (voce) *Internet*, cit., § 7. L'A., in *La democrazia elettronica*, cit., 479, non manca di fissare taluni principi ai quali si dovrebbe uniformare la democrazia elettronica. Si concorda sul fatto che di fronte "all'autocrazia dei selfie", non è possibile pensare di staccare "la spina dei social", ma occorre "riprendere le fila della tela democratica proprio a partire dalle sterminate potenzialità che la stessa rete sembra offrire" (M. CALISE-F. MUSELLA, *Il principe digitale*, cit., 83).

<sup>253</sup> Cfr. P. COSTANZO, *La democrazia elettronica*, cit., 478, 485; T.E. FROSINI, *Liberté Egalité Internet*, cit., 211, 224.

<sup>254</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Messaggio*, cit., p.to 2.

<sup>255</sup> S. CASSESE, *La democrazia e i suoi limiti*, cit., 60. Sul punto, cfr. anche G. ORSINA, *La democrazia del narcisismo*, cit., 19, 39, 44.

iperdemocratiche<sup>256</sup> che, in quanto tali, sono irrealizzabili e che anzi sono di ostacolo alla stessa democrazia. Norberto Bobbio ebbe a dire che “nulla rischia di uccidere la democrazia più che l’eccesso di democrazia”<sup>257</sup>; quest’ultima, non potendosi identificare “*tout court* con la ‘voce del popolo’”<sup>258</sup>, non si misura sulla quantità di volte che i cittadini sono chiamati ad esprimersi. Se a ciò si aggiungono i problemi connessi al *digital divide*, ben si comprende che, lungi dal volere tradire il senso etimologico del lemma, spesso si scambia per democrazia ciò che invero è “apparenza di democrazia”<sup>259</sup>.

L’equivoco di fondo, in aggiunta a quanto già rilevato, sembra risiedere nel convincimento che le semplificazioni consentite da internet possano attribuire la sovranità al popolo<sup>260</sup>. Come si è tentato di dimostrare, è questa un’operazione che si rivela effimera, solo legata a quella “cultura dell’immediato”<sup>261</sup> figlia di questo tempo; anzi, “sarà una coincidenza, però negli ultimi decenni la democrazia non è mai stata così fragile come da quando siamo tutti connessi con un clic”<sup>262</sup>.

Non v’è dubbio, quindi, che occorra una “vigilanza democratica”<sup>263</sup> sull’uso delle nuove tecnologie, perché queste ultime non diventino strumenti – come detto – per una politica autoritaria<sup>264</sup>: com’è stato osservato, “il passo verso un rinnovato totalitarismo è breve”<sup>265</sup>. A tal proposito, sembra urgente rintracciare modi e forme che siano in grado di favorire un recupero di una irrinunciabile mediazione, che è la prima ad essere sacrificata nella realtà virtuale ma che rimane “necessaria per stemperare le velleità dei capitani del popolo”<sup>266</sup>. Si è fermamente convinti – lo si ribadisce – che non è possibile “soppiantare i luoghi della rappresentanza”<sup>267</sup>; in questo senso, quindi, occorre che i partiti e il Parlamento sappiano approfittare di internet<sup>268</sup> perché esso possa porsi al servizio della democrazia rappresentativa più che di quella diretta.

In generale, è allora il caso di interrogarci, come faceva P. Costanzo nel lontano 1993, su quali debbano essere “i confini tra tecnica e politica”<sup>269</sup>; nell’ambito di questo complesso rapporto, se è impensabile (e finanche ingenuo ritenere) che coloro che operano nella seconda non si servano delle potenzialità che offre la prima, al tempo stesso – passando da un eccesso all’altro – “una politica sedotta dalla tecnologia ne diviene ostaggio, rinuncia[ndo] alla sua stessa natura”<sup>270</sup>.

---

<sup>256</sup> S. CASSESE, *La svolta*, cit., 188.

<sup>257</sup> N. BOBBIO, *Il futuro della democrazia*, cit., 14.

<sup>258</sup> S. CASSESE, *La svolta*, cit., 168.

<sup>259</sup> A. SPADARO, *Cenni sulle pericolose involuzioni*, cit., 6.

<sup>260</sup> Cfr. S. RODOTÀ, *Tecnopolitica*, cit., 101.

<sup>261</sup> C. BORDONI in Z. BAUMAN-C. BORDONI, *Stato di crisi*, cit., 146

<sup>262</sup> M. AINIS, *Il regno dell’euroboro*, cit., 72. Non mancano anche altri autorevoli studiosi che si esprimono in maniera ancora più radicale. C’è chi rileva che “se i regimi democratici incontrano difficoltà, la causa non è tanto costituita dalla democrazia quanto dal progresso tecnologico e dalla rivoluzione dell’informazione” (S. CASSESE, *La svolta*, cit., 167) e chi afferma che la rete è una “sfida mortale alle odierne liberal-democrazie” (A. D’ATENA, *Tensioni e sfide*, cit., 16). Non a caso, infatti, è stato osservato che “la rete non è la panacea per i nostri problemi politici. Anzi, li può aggravare drammaticamente” (M. CALISE-F. MUSELLA, *Il principe digitale*, cit., 133).

<sup>263</sup> S. RODOTÀ, *Informazione e nuove tecnologie*, cit., 103.

<sup>264</sup> S. RODOTÀ, *Tecnopolitica*, cit., 116. Sul punto, v. quanto osserva anche F. RIMOLI, *Democrazia, populismo digitale e “neointermediazione” politica*, cit., 1, a cui avviso peraltro “nella sua versione digitale, il populismo è solo la forma tecnologicamente avanzata [...] di un altro suicidio annunciato della democrazia” (14); P. ZICCHITTO, *I movimenti “antisistema” nell’agorà digitale: alcune tendenze recenti*, in questi stessi scritti. Di altro avviso, è T.E. FROSINI, *La democrazia informatica non è autoritaria, ma di massa*, in *Telèma*, n. 14/1998, 105 ss.

<sup>265</sup> A. VALASTRO, *Internet e social media prima e dopo il Coronavirus*, cit., 24.

<sup>266</sup> C. BORDONI, in Z. BAUMAN-C. BORDONI, *Stato di crisi*, cit., 159.

<sup>267</sup> A. D’ATENA, *Tensioni e sfide*, cit., 14.

<sup>268</sup> M. CALISE-F. MUSELLA, *Il principe digitale*, cit., 67.

<sup>269</sup> P. COSTANZO, (voce) *Informazione nel diritto costituzionale*, cit., spec. 391 s.

<sup>270</sup> S. RODOTÀ, *Tecnopolitica*, cit., XLII. Significativamente, S. CASSESE, *La svolta*, cit., 177, mette in luce che accanto a “possibilità” internet “può alimentare anche errori e vizi che riducono la politica a rissa”.

La “sfida” è allora quella di trovare (ed educare ad) un equilibrio nell’utilizzo di internet che renda quest’ultimo compatibile con la democrazia, obiettivo tutt’altro che impossibile per quanto – come si diceva – arduo. In chiusura di questo scritto, quindi, rimandando a quanto osservato (in particolare, nel paragrafo precedente), è possibile aggiungere qualche notazione che in qualche modo faccia sintesi del (o corollario al) ragionamento qui svolto.

Per prima cosa, ci si dovrebbe convincere che quella “democrazia continua”<sup>271</sup> che oggi si vorrebbe attuare è a conti fatti irrealizzabile; si tratta allora di accettare l’idea di quella necessaria “intermittenza” che è *in re ipsa* nella stessa democrazia.

Secondariamente, occorre che lo Stato immagini forme di intervento sul piano pedagogico<sup>272</sup> e culturale<sup>273</sup> per educare all’uso di internet, come in parte si è già detto; lungi dal dover svolgere una funzione di tipo paternalistico, non si può negare che i pubblici poteri abbiano il dovere di diffondere sempre di più, nei svariati campi della vita, i valori costituzionali che stanno alla base dell’etica pubblica repubblicana<sup>274</sup>. Un’azione di questo tipo, che non potrebbe essere tacciata come tipica di uno “Stato etico”, sarebbe funzionale – puramente e semplicemente – a far vivere la nostra Carta fondamentale non solo nelle piazze “reali” ma anche in quelle “virtuali” e quindi ad indirizzare, in una prospettiva costituzionalmente orientata, l’operato di chi quegli “spazi” abita.

Tra le altre cose, se quello telematico è il “regno dell’autoreferenza”<sup>275</sup> – lo si ribadisce – di stampo chiaramente narcisistico<sup>276</sup>, quanto da ultimo detto dovrebbe favorire anche una riscoperta di quel necessario “senso della comunità” che non può mancare in un sistema che voglia dirsi (ed essere) autenticamente democratico. Quest’ultimo, infatti, non può fare a meno di investire nel “capitale sociale”, che è dato dai “legami tra le persone”, dall’“essere insieme”, secondo l’accezione sociologica di tale espressione<sup>277</sup>.

È poi innegabile che internet sia (*rectius*, possa essere) una inesauribile fonte di conoscenza<sup>278</sup> (anche di tipo giuridico)<sup>279</sup> che può divenire volano per la cultura; a questo fine, esso deve essere utilizzato. Tuttavia, secondo una visione forse un po’ pessimistica, “il nuovo che avanza non è un sapere diffuso, bensì un’ignoranza confusa”<sup>280</sup>; a prescindere che si condivida o meno questa idea, non v’è dubbio che occorra sperimentare modi sempre nuovi ed all’avanguardia per difendersi dalle *fake news*, anche grazie ai quali internet potrebbe rivelarsi un micidiale boomerang per il demagogo del nostro tempo, se è vero che quest’ultimo “può trovar credito nell’ignoranza”<sup>281</sup>.

Così facendo è ben possibile trasformare la rete da luogo di ricerca di emozioni a spazio di riflessione<sup>282</sup> o, se si preferisce esprimersi diversamente, è possibile impedire “il passaggio dalla

---

<sup>271</sup> Per tutti, v. S. RODOTÀ, *Tecnopolitica*, cit., 4, 79 ss.; P. COSTANZO, *Il fattore tecnologico e le sue conseguenze*, cit., 821

<sup>272</sup> Cfr. G. MATUCCI, *Informazione online e dovere di solidarietà*, cit., 23, 32.

<sup>273</sup> Cfr. A. RUGGERI, *Società tecnologicamente avanzata e Stato di diritto*, cit., 285 s.

<sup>274</sup> Talune perplessità in merito alla possibilità che internet possa favorire la “trasmissione di valori”, come ricorda anche P. COSTANZO, *Aprire “i confini degli Stati”*, cit. (al quale si riferiscono le parole ora fedelmente trascritte), sono manifestate da GIOVANNI PAOLO II, *Messaggio*, cit., p.to 4.

<sup>275</sup> M. AINIS, *Il regno dell’euroboro*, cit., 17, 64.

<sup>276</sup> Cfr. G. ORSINA, *La democrazia del narcisismo*, cit.

<sup>277</sup> Cfr. Z. BAUMAN, *Lo spirito e il clic*, 28 ss.

<sup>278</sup> V., tra i tanti, J.C. DEMARTIN, *Conoscenza e educazione in rete*, in O. POLLICINO-T.E. FROSINI-E. APA-M. BASSINI, *Diritti e libertà in internet*, cit., 353 ss.; M. CALISE-F. MUSELLA, *Il principe digitale*, cit., 30, ma anche 119 ss. (spec. 130).

<sup>279</sup> Al riguardo, cfr. P. COSTANZO, *La circolazione dell’informazione giuridica digitalizzata*, cit., 579 ss.; Id., *La comunicazione giuridica alla prova della rete*, in *Federalismi.it* ([www.federalismi.it](http://www.federalismi.it)), n. 10/2004; Id., *Quale partecipazione politica*, cit., 44; B. BRANCATI, *La conoscibilità del diritto on line*, in AA. VV., *Internet e Costituzione*, cit., 221 ss.

<sup>280</sup> M. AINIS, *Il regno dell’euroboro*, cit., 87.

<sup>281</sup> L. CARLASSARE, *Informazione radiotelevisiva*, cit., 110.

<sup>282</sup> Cfr. M. AINIS, *Il regno dell’euroboro*, cit., 84.

democrazia delle opinioni alla democrazia delle emozioni”<sup>283</sup>. Che quella che si afferma tramite internet possa essere considerata una nuova forma democrazia<sup>284</sup> (o che comunque con l’avvento di internet la nostra democrazia stia mutando volto) non è possibile escludere; ciò, tuttavia, non rassicura affatto (almeno chi scrive) ed anzi impegna, *in primis*, gli studiosi ad impegnarsi perché si affermi il principio – qui più volte richiamato – in base al quale la democrazia elettronica non può sostituirsi ai tradizionali modi in cui si atteggia la democrazia<sup>285</sup>. Questa appare una strada da percorrere necessariamente per proteggere la democrazia dai pericolosi assalti della “modernità liquida”<sup>286</sup>.

A questo punto, sembra spontaneo chiedersi se un’operazione come questa sia destinata a rimanere vana o se invece possa avere opportunità di riuscita; è forse vero quanto Kelsen già affermava ai suoi tempi (non oso immaginare cosa penserebbe ora) e cioè che “un amico della democrazia somiglia oggi fin troppo ad un medico al capezzale di un malato”? Già all’epoca, il maestro praghese affermava che si stesse continuando “il trattamento anche se le speranze di tenere in vita il paziente [fossero] quasi scomparse”<sup>287</sup>.

Com’è ovvio, non è possibile dare risposte a questi interrogativi, solo il tempo potrà darle. Tuttavia, in chi studia incombe l’obbligo di uno sforzo che oserei chiamare “profetico”, capace di mettere in guardia dai pericoli che si intravedono e al tempo stesso di indicare le vie da percorrere perché quei pericoli siano scansati.

Giunti adesso al momento di concludere, sembra doveroso rimandare all’inizio di questo scritto e chiarire i motivi dell’epigrafe. Lo scenario dipinto da Franco Battiato, sebbene ad altro proposito, mi ha fatto subito pensare non già all’attuale situazione quanto, soprattutto, a quella che potrebbe delinarsi se non si apprestano opportuni correttivi all’uso che si fa di internet.

In fondo, però, non è forse vero che già ora, almeno in parte, ci “crediamo liberi” sul web ma siamo “schiavi” (e potremo esserlo sempre più) di chi controlla misteriosamente la rete? Eppure “è sull’autonomia – di scelta e di pensiero – dei cittadini che si gioca la partita per il futuro della democrazia”<sup>288</sup>.

I milioni di “profili” che riempiono i social network alla ricerca di nuovi contatti con i quali interagire, di risposte ai propri interrogativi, di riconoscimento della propria identità, desiderosi di acquietare le proprie insicurezze, assomigliano a “milioni di ombre sperdute” che si aggirano nella “realtà virtuale”, espressione dalla carica ossimorica evidente. E ancora: il costante vociare telematico, dovuto al fatto che ognuno vuole poter dire la propria opinione quasi su ogni argomento non ci rende forse “rumorosi”? Il rischio, però, non è forse quello di muoverci tra le “strade” virtuali “alzando solo polvere” se (e quando) la nostra “voce” è priva di consistenza scientifica, non veritiera o è condizionata dalle *fake news* e, narcisisticamente, mira più all’apparire che all’essere? Infine, il “branco” a cui si riferisce il titolo del brano non fa forse pensare all’idea di “massa” nella quale sembra scadere il concetto di “popolo” in tempo di populismo (per di più, digitale)?

Lungi dal volere assumere una visione pessimistica (se non addirittura catastrofica), e al di là dell’attuale situazione, le parole dell’artista siciliano si ritiene possano indurre ad una seria riflessione volta a prevenire danni futuri, forse irreparabili, anche alla democrazia e al tempo

---

<sup>283</sup> S. RODOTÀ, *Tecnopolitica*, cit., 60, 100.

<sup>284</sup> Cfr. al riguardo T.E. FROSINI, *Il Costituzionalismo nella Società tecnologica*, cit., 9.

<sup>285</sup> Cfr. P. COSTANZO, *La democrazia elettronica*, cit., 473, 484; Id., *Quale partecipazione politica*, cit., 42 s.; S. RODOTÀ, *Tecnopolitica*, cit., XVI, XXXIII.

<sup>286</sup> Z. BAUMAN, *Modernità liquida*, cit.

<sup>287</sup> H. KELSEN, *Difesa della democrazia*, in Id., *Essenza e valore della democrazia* (2004), cit., 80.

<sup>288</sup> M. CALISE-F. MUSELLA, *Il principe digitale*, cit., XIII. Gli AA. osservano che “il principale potenziale di innovazione della rete risiede nella libertà degli individui”, nella possibilità di “gestire da sé le proprie idee” (133).

stesso a valorizzare al meglio internet per la realizzazione del bene comune ed aprirci ad una nuova – non meno importante – fase del costituzionalismo moderno<sup>289</sup>. Questo, in fin dei conti, è quanto si è provato a fare in questo studio

Consulta Online

---

<sup>289</sup> Sulle ricadute di internet sul costituzionalismo, anche quale modo di esercizio della cittadinanza, si è molto e variamente discusso. Al riguardo, v. almeno S. RODOTÀ, *Tecnopolitica*, cit., spec. 96, 200 ss.; P. COSTANZO, *Il fattore tecnologico e le sue conseguenze*, cit., 835 s., 843, 852; T.E. FROSINI, *Il diritto di accesso ad Internet*, in O. POLLICINO-T.E. FROSINI-E. APA-M. BASSINI, *Diritti e libertà in Internet*, cit., 47; ID., *Internet e democrazia*, cit., 658 s.; ID., *Liberté Egalité Internet*, cit., 78 s., 138 (significativamente, l'A. parla di "costituzionalismo 2.0": 187 ss.); ID., *Il Costituzionalismo nella Società tecnologica*, cit.; A. SIMONCINI, *Sovranità e potere nell'era digitale*, cit., 20, ma *passim*; C. BERTOLINO, *Il diritto di accesso*, cit., 1. A proposito di costituzionalismo "tecnologico" o "digitale", v., di recente, anche O. CARAMASCHI, *Tra deterritorializzazione del potere e mondializzazione giuridica*, cit., § 3, e A. MORELLI, *Il giudice robot e il legislatore naïf*, cit., 8.